



# Criterio di imputazione e risarcimento del danno nella responsabilità civile per illecito trattamento di dati personali



Mirko Faccioli

Prof. ass. dell'Università di Verona

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. – 2. Il criterio di imputazione della responsabilità. – 3. Il danno risarcibile. – 4. In particolare, il danno «immateriale». – 5. Conclusioni.

## 1. Introduzione

A trent'anni dall'introduzione della prima disciplina legislativa del fenomeno del trattamento dei dati personali, per la precisione avvenuta con la dir. 1995/46/CE, l'osservazione del ruolo *in subiecta materia* svolto dal profilo della responsabilità civile suscita stimolanti riflessioni<sup>1</sup>.

Tramite il formante giurisprudenziale, inizialmente fu proprio la necessità di rispondere alle esigenze di tutela contro condotte illecite lesive della *privacy* degli individui a porre le basi dell'elaborazione del diritto alla riservatezza nelle aule giudiziarie<sup>2</sup>. Con

---

<sup>1</sup> Analizzando l'argomento dalla specola del fatto illecito e della responsabilità, d'altro canto emerge pure che «il trattamento illecito dei dati personali costituisce un capitolo recente della riflessione, lunga ed estesa, sulla responsabilità civile [...]. Esso affonda le sue radici in un una precisa trama concettuale, la tutela risarcitoria dei diritti della personalità, che permette di ricostruirne gli elementi portanti già nella tradizione; è tuttavia intriso di un dinamismo naturale vuoi per la soggezione del tema alle repentine trasformazioni della c.d. società dell'informazione, vuoi per la stessa evoluzione normativa che ha caratterizzato la materia fino ad oggi» (PALMERINI, *Responsabilità da trattamento illecito dei dati personali*, in NAVARRETTA (a cura di), *Codice della responsabilità civile*, Milano, 2021, 2470).

<sup>2</sup> CUFFARO, *Risarcimento del danno e trattamento dei dati personali*, in *Enc. dir., I tematici*, VII, *Responsabilità civile*, Milano, 2024, 1360.

il sopraggiungere della normativa europea poco sopra menzionata, della successiva l. 31 dicembre 1996, n. 675 e dell'ancora più recente «Codice in materia di protezione dei dati personali» (volgarmente denominato “Codice *privacy*”) di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196<sup>3</sup>, la responsabilità civile tuttavia perse la sua originaria rilevanza e finì per rappresentare soltanto una delle variegiate forme di tutela dei dati personali introdotte da una legislazione spiccatamente improntato a finalità preventive di gestione del rischio, che come noto si sono vieppiù accentuate con l'avvento, da ultimo, del reg. 2016/679/UE, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati», meglio conosciuto con l'acronimo inglese GDPR<sup>4</sup>. Proprio la disciplina della responsabilità civile dettata dall'art. 82 e dal 146° *considerando* di tale provvedimento, però, «determina il risultato affatto particolare di una sorta di ritorno alle origini dell'esperienza di tutela dei diritti della persona», la quale «è di nuovo affidata al formante giurisprudenziale con il compito di interpretare sul piano applicativo il significato della regola di responsabilità all'interno del plesso normativo che detta la disciplina del trattamento»<sup>5</sup>: è questo l'esito al quale conduce, in particolare, il *considerando* testé richiamato nel momento in cui recita che «il concetto di danno dovrebbe essere interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi del [...] regolamento».

A queste riflessioni va aggiunto il rilievo che l'art. 82 GDPR non può essere interpretato alla luce dei principi e delle categorie domestiche, in continuità con la disciplina previgente nonché con l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sviluppatasi attorno a quest'ultima<sup>6</sup>. Una siffatta impostazione, pur da taluno affacciata<sup>7</sup>, confliggerebbe difatti

<sup>3</sup> Come ricorda NAVONE, *Ieri, oggi e domani della responsabilità civile da illecito trattamento dei dati personali*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, 134 s., la l. n. 675/1996 nella sostanza si conformò ai contenuti della dir. 1995/46/CE, senza tuttavia menzionare espressamente il provvedimento comunitario, del quale pertanto non segnò il formale recepimento nell'ordinamento italiano. Ciò avvenne soltanto con il successivo d.lgs. n. 196/2003.

<sup>4</sup> CUFFARO, *op. cit.*, 1362 ss.

<sup>5</sup> Così, ancora, CUFFARO, *op. cit.*, 1367.

<sup>6</sup> Costituendo l'attuazione, per giunta scarna e frammentaria, di una direttiva europea, le norme previgenti erano naturalmente destinate ad integrarsi con la disciplina italiana della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, alla quale esse facevano, del resto, espresso riferimento tramite il rinvio all'art. 2050 c.c. in tema di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose: v., anche per ulteriori riferimenti di dottrina e giurisprudenza conformi, NAVONE, *op. cit.*, 139 s., 150 s.; PALMERINI, *op. cit.*, 2479; BILOTTA, *La responsabilità civile nel trattamento dei dati personali*, in PANETTA (a cura di), *Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato*, Milano, 2019, 446.

<sup>7</sup> Cfr. SICA, *Art. 82. Diritto al risarcimento e responsabilità*, in D'ORAZIO – FINOCCHIARO – POLLICINO – RESTA (a cura di), *Codice della privacy e data protection*, Milano, 2021, 892 s.; RICCIO, *Art. 82. Diritto al risarcimento e responsabilità*, in RICCIO – SCORZA – BELISARIO (a cura di), *GDPR e normativa privacy. Commentario*, 2ª ed., Milano, 2022, 723 s.; Cass., 17 settembre 2020, n. 19328, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, 142, con nota di SOLINAS, *Danno non patrimoniale e violazione del diritto alla protezione dei dati personali*.

con l'obiettivo di politica legislativa, manifestamente perseguito dall'Unione europea con il passaggio dallo strumento di armonizzazione costituito dalla direttiva a quello di uniformazione rappresentato dal regolamento<sup>8</sup>, di introdurre negli Stati membri una disciplina unitaria della materia che l'interprete, come ha di recente chiarito anche la Corte di Giustizia UE<sup>9</sup>, non è legittimato a rileggere e rimodellare alla luce delle specificità dei singoli ordinamenti nazionali<sup>10</sup>.

Di conseguenza, le invero tutt'altro che marginali ambiguità e lacune della disciplina dettata dalla norma in esame<sup>11</sup> devono essere affrontate guardando prima di tutto alle indicazioni provenienti dalla trama complessiva delle disposizioni contenute nel regolamento e alla giurisprudenza eurounitaria che si sviluppa *in subiecta materia* sotto la spinta dello strumento del rinvio pregiudiziale<sup>12</sup>. Il ricorso ai principi e alle categorie de-

---

<sup>8</sup> Sono, sul punto, assai significativi il 9° e il 13° *considerando* del GDPR: il primo evidenzia che, «sebbene i suoi obiettivi e principi rimangano tuttora validi, la direttiva 95/46/CE non ha impedito la frammentazione dell'applicazione della protezione dei dati personali nel territorio dell'Unione, né ha eliminato l'incertezza giuridica o la percezione, largamente diffusa nel pubblico, che in particolare le operazioni online comportino rischi per la protezione delle persone fisiche. La compresenza di diversi livelli di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, con riguardo al trattamento di tali dati negli Stati membri può ostacolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione»; il secondo mette in luce che, «per assicurare un livello coerente di protezione delle persone fisiche in tutta l'Unione e prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati personali nel mercato interno, è necessario un regolamento che garantisca certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese, offra alle persone fisiche in tutti gli Stati membri il medesimo livello di diritti azionabili e di obblighi e responsabilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento e assicuri un controllo coerente del trattamento dei dati personali, sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri e una cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati membri».

<sup>9</sup> V. in particolare le pronunce citate *infra*, nei par. 3 e 4.

<sup>10</sup> NAVONE, *op. cit.*, 151 ss.; CUFFARO, *op. cit.*, 1365 ss.; BILOTTA, *op. cit.*, 447; SALANITRO, *Illecito trattamento dei dati personali e risarcimento del danno nel prisma della Corte di Giustizia*, in *Riv. dir. civ.*, 2023, 429 s., 456 s.; SCOGNAMIGLIO, *Danno e risarcimento nel sistema del Rgpd: un primo nucleo di disciplina eurounitaria della responsabilità civile?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, 1151 s.; ALONZO, *Il risarcimento del danno per violazioni del GDPR (art. 82 reg. Ue 2016/679). La tutela della persona nelle logiche del diritto privato regolatorio?*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, 601 ss.; CAMARDI, *Illecito trattamento dei dati e danno non patrimoniale. Verso una dogmatica europea*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, 1137 s.; ID., *Note critiche in tema di danno da illecito trattamento dei dati personali*, in *Jus Civile*, 2020, 801; BUSET, *Ingiustizia del danno e anti-giuridicità del fatto nella responsabilità da trattamento di dati personali*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, 1008 ss.

<sup>11</sup> Come efficacemente sottolinea PAGLIANTINI, *Rinvio pregiudiziale ed interpretazione adeguatrice (la narrazione del civilista)*, Milano, 2023, 190, «è [...] indiscutibile che stiamo ragionando di una disposizione che, senza l'innesto integrativo di norme complementari, difetta di un contesto regolativo che la riempia di contenuto. Non si può revocare in dubbio che, nella sua laconicità, l'art. 82 [...] troppo somiglia ad una norma in bianco dotata, per di più, di una filigrana adogmatica».

<sup>12</sup> SALANITRO, *op. cit.*, 430.

gli ordinamenti degli Stati membri non è da ritenersi peraltro precluso<sup>13</sup>, in particolare al fine di qualificare come contrattuale o aquiliana la natura della responsabilità contemplata dall'art. 82 GDPR<sup>14</sup>, ma solo a condizione che sia garantita, com'è stato efficacemente precisato, «la conservazione della corretta direzione di marcia: che è quella che parte dal regolamento e non dalla normativa italiana, dai principi e dalla *ratio* del primo, e non viceversa»<sup>15</sup>.

Sulla scorta di queste premesse, nei tempi più recenti la Corte di Lussemburgo ha quindi iniziato a integrare la disciplina della responsabilità civile per illecito trattamento di dati personali con una serie di incisive e pregnanti pronunce<sup>16</sup> che si sono in particolare concentrate sugli aspetti più complessi e controversi della materia, vale a dire il criterio di imputazione e il danno risarcibile<sup>17</sup>.

## 2. Il criterio di imputazione della responsabilità

Per comprendere appieno le questioni sollevate dal criterio di imputazione della responsabilità nel contesto dell'art. 82 GDPR occorre premettere che, sotto il profilo oggettivo, sono elementi costitutivi della medesima il trattamento illecito<sup>18</sup>, il danno conse-

<sup>13</sup> SALANITRO, *op. cit.*, 429; ALONZO, *op. cit.*, 606; Buset, *op. cit.*, 1014. È di diverso avviso NAVONE, *op. cit.*, 157 ss., secondo cui le questioni ermeneutiche suscitate dall'art. 82 GDPR potrebbero essere affrontate solamente stimolando l'intervento chiarificatore della Corte di Giustizia UE tramite lo strumento del rinvio pregiudiziale.

<sup>14</sup> Per una più ampia analisi della questione v. *infra*, par. 5.

<sup>15</sup> Così CAMARDI, *Illecito trattamento*, cit., 1138, a puntualizzazione del rilievo secondo cui «la lettura e l'interpretazione del regolamento da parte del giudice italiano avvengono certamente a partire dal testo del regolamento, ma non senza l'apporto del diritto italiano e della dogmatica italiana».

<sup>16</sup> Sul punto v., peraltro, CUFFARO, *op. cit.*, 1368, il quale ritiene che, «esaminando le decisioni rese sinora dalla Corte di giustizia [...] vien [...] di osservare come l'attenzione delle quali sono state fatte oggetto possa apparire in parte sproporzionata. È certo innegabile che compete alla Corte mettere a fuoco la regola di responsabilità affinché trovi omogenea applicazione nell'ambito europeo e tuttavia è agevole constatare come gran parte delle soluzioni adottate nelle decisioni, lette in relazione alle specifiche questioni poste dalle concrete controversie, ben poco aggiungano a quanto l'interprete può ricavare da una lettura del precetto legale svolta all'interno del necessario contesto di riferimento. In altre parole, [...] sembra che le indicazioni ermeneutiche tratte dalla giurisprudenza della Corte piuttosto che disegnare nuovi scenari valgano più prosaicamente a confermare che è solo al testo del Regolamento che occorre aver riguardo».

<sup>17</sup> V., per tutti, CATERINA – THOBANI, *Il diritto al risarcimento dei danni*, in *Giur. it.*, 2019, 2805.

<sup>18</sup> Di «trattamento illecito» discorreva espressamente l'art. 23 dir. 1995/46/CE, mentre la disciplina interna previgente faceva riferimento al solo «trattamento» dannoso, che era comunque ritenuto dover essere illecito in via ermeneutica (PALMERINI, *op. cit.*, 2473; COMANDE, *Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento. Comma 1°*, in C.M. BIANCA – BUSNELLI (a cura di), *La protezione dei dati personali. Commentario al d. lgs. 20 giugno 2003, n. 196 («Codice della privacy»)*, I, Padova, 2007, 373 s.). Questa impostazione è ora confermata dall'art. 82 GDPR, che al riguardo parla di «una violazio-

guente e il nesso causale tra l'uno e l'altro: sulla scorta dell'art. 2697 c.c. (e al netto delle precisazioni di seguito formulate) incombe, quindi, sul danneggiato l'onere di provarne la sussistenza, pena il rigetto della domanda risarcitoria<sup>19</sup>.

Si deve ritenere che all'attore danneggiato sia peraltro sufficiente allegare l'illiceità del trattamento posto in essere dal convenuto<sup>20</sup>, quest'ultimo essendo tenuto, sulla base del principio di *accountability* che come noto innerva tutto l'impianto disciplinare del

---

ne del [...] regolamento», espressione da intendere estensivamente, alla luce del 146° *considerando*, sì da ricomprendere anche «il trattamento non conforme agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati in conformità del [...] regolamento e alle disposizioni del diritto degli Stati membri che specificano disposizioni del [...] regolamento» (BILOTTA, *op. cit.*, 448; RATTI, *La responsabilità da illecito trattamento dei dati personali*, in FINOCCHIARO (a cura di), *La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, Bologna, 2019, 776 s.; GAMBINI, *Principio di responsabilità e tutela aquiliana dei dati personali*, Napoli, 2018, 48; ID., *Responsabilità e risarcimento nel trattamento dei dati personali*, in CUFFARO – D'ORAZIO – RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, 1032).

<sup>19</sup> In questo senso v., anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formati sulla disciplina previgente ma da considerare senz'altro attendibili anche con riguardo all'art. 82 GDPR, GAMBINI, *Principio*, cit., 88; ID., *Responsabilità*, cit., 1060 s.; THOBANI, *Art. 82. Diritto al risarcimento e responsabilità*, in BARBA – PAGLIANTINI (a cura di), *Delle persone. Leggi collegate*, II, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. GABRIELLI, Torino, 2019, 1233 s. Per quanto concerne l'onere della prova del danno subito dall'attore, v., inoltre, le pronunce della Corte di Lussemburgo richiamate *infra*, nei par. 3 e 4.

<sup>20</sup> Sembra accogliere tale impostazione anche Corte giust. UE, 14 dicembre 2023, C-340/21, VB c. *Natsionalna agentsia za prihodite* (in *Foro it.*, 2024, IV, 58, con note di RENNA, *I dati personali al sicuro: diritti, responsabilità, tutele*, e di RICCIO, *Danni non patrimoniali per violazione dei dati personali: verso un'alluvione giudiziaria?*; in *Resp. civ. prev.*, 2024, 1132, con nota di ALONZO, *Le interferenze tra liability e accountability nel regolamento sulla protezione dei dati personali*; in *Danno resp.*, 2024, 566, con nota di BRIGNOLO, *Violazione di dati personali: responsabilità e danni risarcibili*), quando afferma che «il principio di responsabilità del titolare del trattamento, enunciato all'art. 5, par. 2, del RGPD e concretizzato all'art. 24 di quest'ultimo, deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un'azione di risarcimento fondata sull'art. 82 di tale regolamento, al titolare del trattamento di cui trattasi incombe l'onere di dimostrare l'adeguatezza delle misure di sicurezza da esso attuate ai sensi dell'art. 32 di detto regolamento» (cfr. BRIGNOLO, *op. cit.*, 570 s.) Parrebbero, tuttavia, militare in senso opposto quelle pronunce della Corte di giustizia UE nelle quali incidentalmente si riconosce che «gli interessati che hanno subito un danno a causa di una violazione del RGPD dovrebbero, nell'ambito di un'azione di risarcimento fondata sull'art. 82 di quest'ultimo, sopportare l'onere di dimostrare [...] l'esistenza di tale violazione e del danno che ne è derivato per loro» (Corte Giust. UE, 4 ottobre 2024, C-200/23, *Agentsia po vpvsvaniyata c. OL*) ovvero «farsi carico dell'onere di provare [...] l'esistenza di tale violazione e del danno che essi ne hanno subito» (Corte Giust. UE, 21 dicembre 2023, C-667/21, ZQ c. *Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Nordrhein, Körperschaft des öffentlichen Rechts*), o, ancora, che «la persona che chiede il risarcimento di un danno immateriale sulla base di tale disposizione è [...] tenuta a dimostrare non solo la violazione del [...] regolamento, ma anche che tale violazione le ha causato un siffatto danno» (Corte giust. UE, 4 ottobre 2024, C-507/23, A c. *Patērētāju tiesību aizsardzības centrs*).

regolamento<sup>21</sup>, a dimostrare che il trattamento è invece rispettoso della legge<sup>22</sup>. Solo qualora il convenuto non riesca a fornire tale dimostrazione, quindi, assume rilievo il profilo dell'imputabilità della violazione normativa rimproverabile a suo carico<sup>23</sup>.

La disciplina di tale ultimo aspetto ha invero subito significativi cambiamenti nel corso del tempo, pur rimanendo sempre imperniata attorno alla previsione di un meccanismo di inversione dell'onere della prova in favore dell'attore danneggiato finalizzato a sollevare l'interessato dalle notevoli – se non insormontabili – difficoltà probatorie che incontrerebbe, anche in considerazione della complessità tecnologica della materia, laddove dovesse fornire in giudizio una completa ed analitica ricostruzione delle operazioni di trattamento di dati personali eseguite dalla controparte<sup>24</sup>.

In quest'ottica, l'art. 23, par. 2, dir. 1995/46/CE consentiva al convenuto<sup>25</sup> di andare esente da responsabilità fornendo la prova della non imputabilità dell'evento dannoso, espressione che alla luce del 55° *considerando* della direttiva, secondo cui tale prova poteva essere fornita «segnatamente [...] dimostra[ndo] l'esistenza di un errore della persona

<sup>21</sup> In argomento v., *ex plurimis*, CUFFARO, *Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali*, in *Contr. impr.*, 2018, 1114 ss., che al principio di *accountability* accosta il concetto di *compliance* del trattamento per evidenziare che «l'uso di termini mutuati dall'esperienza delle organizzazioni aziendali e societarie rende [...] avvertiti del mutamento di prospettiva che connota il più recente intervento normativo e consente di registrare la peculiare valenza che è venuta ora a segnare la regolamentazione di questo ormai non marginale ambito dell'attività giuridicamente rilevante. La normativa di ultima generazione, della quale il Regolamento 2016/679 costituisce il più recente ma non ultimo esempio, tende dunque a focalizzare l'attenzione sulla struttura dell'attività di trattamento dei dati, seguendo quasi inconsapevolmente il medesimo percorso che in altri settori di rilievo economico, quali quello bancario e assicurativo, ha portato ad irrobustire l'approntamento di regole di condotta cui devono attenersi gli operatori, il rispetto delle quali vale in qualche misura a conformare l'attività di trattamento dei dati».

<sup>22</sup> Tale conclusione si fonda pure sul principio di vicinanza della prova e sulla considerazione del fatto che, diversamente opinando, l'attore potrebbe anche trovarsi a dover fornire la (pressoché impossibile a darsi) prova di un fatto negativo, come, per esempio, la prova di non avere prestato il consenso al trattamento. Per questi rilievi, cfr. THOBANI, *op. cit.*, 1234 s.; CATERINA – THOBANI, *op. cit.*, 2808; ALONZO, *Le interferenze*, cit., 1141 s.; NAVONE, *La costruzione dello statuto eurounitario del "danno immateriale": la prima pietra della Corte di giustizia*, in *Ordines*, 2024, 195; BERNES, *Dalla responsabilità civile alla responsabilità sociale d'impresa nella protezione dei dati personali: alla ricerca del rimedio effettivo*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2023, 666.

<sup>23</sup> Cfr. THOBANI, *op. cit.*, 1233, 1235; BRAVO, *Riflessioni critiche sulla natura della responsabilità da trattamento illecito di dati personali*, in ZORZI GALGANO (a cura di), *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, Milano, 2019, 415.

<sup>24</sup> PALMERINI, *op. cit.*, 2498; GAMBINI, *Principio*, cit., 88; ID., *Responsabilità*, cit., 1060. Secondo BUSNELLI, *Il "trattamento dei dati personali" nella vicenda dei diritti della persona: la tutela risarcitoria*, in CUFFARO – RICCIUTO – ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Trattamento dei dati personali e tutela della persona*, Milano, 1998, 182 s., ad esigere «una tutela risarcitoria rafforzata» in favore dell'interessato sarebbero anche «i valori che vengono attentati, [...] espressione della dignità della persona umana», in conseguenza dell'illecito trattamento di dati personali.

<sup>25</sup> Da quella norma individuato nel responsabile del trattamento, figura oggi assimilabile, nell'ambito del GDPR, a quella del titolare del trattamento.



interessata o un caso di forza maggiore», sembrava destinata a configurare un'ipotesi di responsabilità oggettiva<sup>26</sup>.

Con una soluzione apprezzata da alcuni<sup>27</sup>, ma da altri stroncata come una «barocca [...] «trovata»»<sup>28</sup>, il nostro legislatore aveva recepito la norma di cui sopra con gli artt. 18 e 29, comma 9, l. n. 675/1996: il primo assoggettava «chiunque» cagionasse danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali all'obbligo del risarcimento «ai sensi» dell'art. 2050 c.c., mentre il secondo sanciva la risarcibilità del danno non patrimoniale nei casi di violazione della disciplina prevista dall'art. 9 l. cit. in tema di modalità di raccolta e requisiti dei dati; previsioni che furono poi riunite, senza variazioni degne di rilievo, nell'art. 15 del Codice *privacy*<sup>29</sup>. In questo modo, la ricostruzione del regime della responsabilità per illecito trattamento di dati personali aveva inevitabilmente finito per soffrire dell'incertezza che da sempre caratterizza l'individuazione del criterio di imputazione della responsabilità per esercizio di attività pericolose disciplinata dalla norma codicistica testé menzionata<sup>30</sup>

<sup>26</sup> THOBANI, *op. cit.*, 1230 s.; NAVONE, *Ieri, oggi e domani*, cit., 133; PARENZO, *Note sparse in tema di responsabilità da illecito trattamento dei dati personali (a partire da due premesse)*, in *Rass. dir. civ.*, 2024, 894.

<sup>27</sup> V., tra gli altri: SICA, *op. cit.*, 890, 892, che di fronte all'art. 82 GDPR ritiene doversi «esprimere non poco rimpianto per la soluzione testuale previgente, chiara in una doppia dimensione: il trattamento dei dati come «attività pericolosa», il richiamo dell'art. 2050 quale regola ispirata al rischio di impresa (e non mero meccanismo di inversione dell'onere della prova)»; RICCIO, *Art. 82*, cit., 723, il quale mostra di ritenere «corretto e coerente [...] il richiamo operato dal legislatore italiano all'art. 2050 c.c.»; NAVONE, *Ieri, oggi e domani*, cit., 136, il quale è dell'avviso che «il rinvio *per relationem* non esondasse dall'alveo dell'indirizzo comunitario» e condivide «l'idea secondo la quale il risultato ingiunto dall'art. 23 dir. 1995/46/CE fu, per così dire, «portato a casa» dalle discipline italiane di attuazione».

<sup>28</sup> PALMERINI, *op. cit.*, 2497. Di una «soluzione normativa [...] forzata e fonte di inutili complicazioni» aveva fin da subito parlato anche CASTRONOVO, *Situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali*, in *Eur. dir. priv.*, 1998, 674 s., secondo cui la scelta del nostro legislatore nacque da un «equivoco [...] evidente: si è reputato che una responsabilità con inversione dell'onere della prova non potesse avere nel nostro ordinamento altro modello da quello dell'art. 2050 [c.c.], che non potesse esserci cioè una siffatta responsabilità se non riferita alle attività pericolose come se un tale accostamento, operato dall'art. 2050 c.c., dovesse significare una metafisica implicazione biunivoca tra inversione dell'onere di prova e danno cagionato nello svolgimento di attività pericolose».

<sup>29</sup> V., per tutti, CUFFARO, *Risarcimento*, cit., 1361.

<sup>30</sup> Il rinvio all'art. 2050 c.c. aveva inoltre portato a chiedersi se il trattamento di dati personali fosse o meno da considerare un'attività *ex lege* pericolosa: la questione veniva per lo più risolta in senso negativo e soggiungendo che, ad ogni modo, propendere in un senso o nell'altro non presentava alcuna ricaduta applicativa, posto che in ogni caso il regime disciplinare della responsabilità da trattamento illecito rimaneva quello dettato dall'art. 2050 c.c. In argomento cfr., *ex multis*, CUFFARO, *Risarcimento*, cit., 1360; GAMBINI, *Principio*, cit., 68 ss.; ID., *Responsabilità*, cit., 1048 ss.; PALMERINI, *op. cit.*, 2497; CASTRONOVO, *op. cit.*, 675 ss.; FRANZONI, *Dati personali e responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 1998, 901 ss.; PELLECCCHIA, *La responsabilità civile per trattamento dei dati personali*, in *Resp. civ. prev.*, 2006, 223 ss.; AR. FUSARO, *Attività pericolose e dintorni. Nuove applicazioni dell'art. 2050 c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 1359 ss.; RUFFOLO, *Dati personali: trattamento e responsabilità*, in CUFFARO – RICCIO – ZENOVICH (a cura di), *Trattamento dei dati personali*, cit., 281 ss.

in ragione della difficoltà di attribuire un significato univoco alla prova liberatoria di «avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno»: secondo alcuni, si sarebbe trattato di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, alla quale l'autore del trattamento illecito avrebbe potuto sottrarsi solamente adducendo la prova del caso fortuito, della forza maggiore, del fatto del terzo o del danneggiato; un altro orientamento interpretava invece l'art. 15 del Codice *privacy* come una responsabilità c.d. aggravata imperniata sulla presunzione di colpa del convenuto, vincibile fornendo la prova di avere adottato le misure di diligenza normalmente adeguate ad evitare il danno e conformi alle prescrizioni normative e tecniche regolanti l'attività di trattamento di dati personali<sup>31</sup>.

Disponendo che il titolare o il responsabile del trattamento va esente da responsabilità «se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile», l'art. 82, par. 3, GDPR segna un ritorno al passato, riprendendo e declinando in maniera più rigorosa la formulazione del criterio di imputazione originariamente impiegato dal legislatore europeo e senza aggiungere nulla nei *considerando*<sup>32</sup>. Che cosa questo concretamente significhi sul piano del regime della responsabilità per illecito trattamento di dati personali<sup>33</sup> è, però, oggetto di ampia discussione<sup>34</sup>.

Un primo orientamento riconduce la responsabilità in esame all'ambito della responsabilità oggettiva per rischio d'impresa<sup>35</sup>, incombente sul convenuto, quindi, fino

<sup>31</sup> Per una più ampia ricostruzione del dibattito sul punto, v. PALMERINI, *op. cit.*, 2498 ss.; GAMBINI, *Principio*, cit., 70 ss.; ID., *Responsabilità*, cit., 1050 ss.; COMANDÈ, *op. cit.*, 389 ss.; SERRAVALLE, *Il danno da trattamento dei dati personali nel GDPR*, Napoli, 2020, 11 ss.

<sup>32</sup> Al riguardo v., per tutti, PALMERINI, *op. cit.*, 2500: «il riferimento alla “imputabilità” del danno potrebbe a prima vista evocare la categoria che nell'ordinamento interno è regolata dall'art. 2046 c.c. [...]; ovvero alludere alla causalità tra evento dannoso e condotta del titolare. È sufficiente tuttavia un confronto con l'omologa previsione della direttiva 95/46/CE per comprendere che si tratta semplicemente di una scelta lessicale con cui, entrambe le volte, è stata tradotta la medesima espressione. Non si è di fronte pertanto all'intento di mutare il criterio originariamente individuato, bensì a quello di fissare una soglia molto rigorosa per la liberazione dalla responsabilità».

<sup>33</sup> Secondo CAMARDI, *Note critiche*, cit., 795, la questione del criterio di imputazione della responsabilità verrebbe in rilievo soprattutto con riguardo alle violazioni del GDPR concernenti la sicurezza dei dati piuttosto che il rispetto dei diritti dell'interessato: «in tali ultimi casi, infatti, l'imputazione della responsabilità al titolare del trattamento va da sé, nel senso che accertata in fatto la violazione della regola che impone la richiesta del consenso dell'interessato o che obbliga alla rettifica del dato o all'informazione, è più difficile immaginare che il titolare possa elaborare una dimostrazione di non imputabilità, trattandosi di condotte dovute e poste a base della legittimità del trattamento. A meno che il titolare non contesti proprio il compimento in quel caso della condotta che l'interessato lamenta in quanto illecita (ad esempio, avere effettuato il trattamento su altra base; avere già effettuato la rettifica, ecc.)».

<sup>34</sup> L'importanza della quale è, peraltro, significativamente ridimensionata da CUFFARO, *Risarcimento*, cit., 1367, secondo cui la disciplina dell'art. 82 GDPR «per come è enunciata e soprattutto per il contesto nel quale è collocata, rende in buona misura ultronea la distinzione tra responsabilità per colpa e responsabilità oggettiva».

<sup>35</sup> Oltre alla dottrina citata nelle note successive, nel senso della responsabilità oggettiva si esprime anche Cass., 17 settembre 2020, n. 19328, cit., ravvisando – ma impropriamente: v. le con-



al limite del caso fortuito, della forza maggiore, del fatto del terzo<sup>36</sup> o della condotta del danneggiato<sup>37</sup>. In tal senso vengono richiamati diversi argomenti, quali, soprattutto: la natura esclusivamente imprenditoriale e professionale dei trattamenti disciplinati dal reg. 2016/679/UE, che invece esclude dal suo campo di applicazione i trattamenti effettuati da persone fisiche per l'esercizio di attività personali o domestiche; la prospettiva spiccatamente preventiva offerta dal principio di *accountability*, alla luce del quale «la responsabilità oggettiva del titolare del trattamento per tutte le lesioni “ingiuste” dei diritti e della posizione dell’interessato rappresenta il precipitato a valle di una visione a monte dell’attività del trattamento di dati personali organizzata normativamente come attività libera ma vigilata e soprattutto “responsabile”, ancor prima che qualunque *data breach* si verifichi concretamente, sulla base del menzionato approccio basato sul rischio»<sup>38</sup>; la rigorosa formulazione letterale della prova liberatoria contemplata dall’art. 82, par. 3, GDPR, che non menziona una colpa del convenuto alla quale non sarebbe plausibile attribuire rilievo in via ermeneutica<sup>39</sup>.

Osservando come «sarebbe poco coerente predisporre un sistema volto a obbligare chi tratta i dati ad adottare un apparato di misure e strumenti finalizzati non solo a garantire la liceità del trattamento, ma anche a dimostrare il rispetto delle prescrizioni normative,

---

siderazioni svolte *infra*, nel par. 1 – una linea di continuità tra il rinvio all’art. 2050 c.c. operato dalla disciplina previgente della materia (applicata *pro tempore* al caso di specie) e la formulazione dell’art. 82, par. 3, GDPR.

<sup>36</sup> Per una vicenda di questo tipo, v. Corte giust. Ue, 14 dicembre 2023, C-340/21, cit., la quale ha stabilito che il titolare del trattamento non può andare esente da responsabilità per il solo fatto che il danno deriva da una divulgazione non autorizzata di dati personali o da un accesso non autorizzato a tali dati da parte di terzi, dato che tale responsabile deve allora dimostrare che il fatto che ha provocato il danno in questione non gli è in alcun modo imputabile.

<sup>37</sup> Com’è stato correttamente osservato, in questa prospettiva l’autore del trattamento illecito non potrebbe avvalersi della limitazione di responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave prevista per le prestazioni professionali implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà dall’art. 2236 c.c., tale disciplina essendo incompatibile con il criterio di imputazione della responsabilità di tipo oggettivo: BILOTTA, *op. cit.*, 462.

<sup>38</sup> È questo il passaggio centrale del pensiero di CAMARDI, *Note critiche*, cit., 796 s.

<sup>39</sup> Seppure con varietà di accenti, sono orientati in tal senso CAMARDI, *Note critiche*, cit., 794 ss.; SICA, *op. cit.*, 893; ALONZO, *Il risarcimento*, cit., 615; BILOTTA, *op. cit.*, 460 ss.; Buset, *op. cit.*, 1009, nt. 5; CALABRESE, *Il danno da “perdita di controllo dei dati personali” nel pensiero della Corte di Giustizia UE*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, 1114 s.; TOSI, *Responsabilità civile per illecito trattamento dei dati personali e danno non patrimoniale*, Milano, 2019, 111 ss.; ID., *Illecito trattamento dei dati personali, responsabilizzazione, responsabilità oggettiva e danno nel GDPR: funzione deterrente-sanzionatoria e rinascita del danno morale soggettivo*, in *Contr. impr.*, 2020, 1128 ss.; ID., *Circolazione dei dati personali tra contratto e responsabilità*, Milano, 2023, 142 ss. Nel vigore della disciplina previgente, una prova liberatoria di questo tipo è stata per esempio ravvisata nella peculiare situazione di omonimia e omocodia (identità di codice fiscale) di due persone diverse che aveva indotto il convenuto a confondere i due individui ed effettuare una segnalazione erronea ad un sistema di informazione creditizia (Cass., 13 maggio 2014, n. 10325, in *Foro it.*, 2015, I, 121 ss.).

e poi non ammettere che tale dimostrazione sia idonea a escludere la responsabilità», un altro orientamento invece considera quella in esame una responsabilità aggravata, ovvero sia per colpa presunta. Alla stregua di tale soluzione, ritenuta anche maggiormente efficace sul piano preventivo, il convenuto potrebbe quindi andare esente da responsabilità dimostrando – oltre alle circostanze sopra menzionate, rilevanti nell’ottica della responsabilità oggettiva, pure – di avere adottato misure tecnico-organizzative adeguate in conformità agli obblighi previsti dal GDPR<sup>40</sup> in capo a quanti svolgono attività di trattamento di dati personali<sup>41</sup>, seppure con l’esclusione della rilevanza della mancanza di *culpa in eligendo* o in *vigilando* sul responsabile o su altri soggetti alle proprie dipendenze<sup>42</sup>.

Tale orientamento è stato di recente fatto proprio anche dalla Corte di giustizia UE, in quanto suffragato sia «dal contesto in cui si inserisce tale articolo 82» sia «dagli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione» con l’emanazione del GDPR. Dal primo punto di vista, è stato osservato che gli artt. 24 e 32 del regolamento «si limitano ad imporre al titolare del trattamento di adottare misure tecniche e organizzative destinate ad evitare,

---

<sup>40</sup> Alla stregua, in particolare, degli artt. 24, 25 e 32 del regolamento. Sulla rilevanza del criterio dell’adeguatezza nel giudizio di responsabilità *ex art. 82 GDPR* si sofferma anche BRAVO, *op. cit.*, 417, il quale ritiene che, «anziché utilizzare detto parametro come criterio per valutare la “diligenza” della prestazione nell’adozione delle misure di sicurezza, si potrebbe ricorrere ad un approccio diverso: stabilire quando le misure di sicurezza risultino “adeguate” vuol dire determinare quali siano i “contenuti” della prestazione richiesta e, dunque, il “risultato” (oggettivo) a cui parametrare la prestazione. [...] In altre parole, [...] i criteri proposti dal legislatore europeo per la valutazione di adeguatezza potrebbero essere utilizzati non quale parametro di valutazione della diligenza ma quale criterio utile per determinare, nella fattispecie concreta, quali siano i confini specifici dell’oggetto della prestazione richiesta al titolare del trattamento ed il cui mancato assolvimento genera una responsabilità [...], salvo la prova della non imputabilità in alcun modo dell’evento dannoso e della non imputabilità della prestazione».

<sup>41</sup> Cfr., per questa prospettiva, THOBANI, *op. cit.*, 1235 ss. e CATERINA – THOBANI, *op. cit.*, 2808 (cui appartengono anche le parole riportate nel testo); BARBIERATO, *op. cit.*, 2157; PARENZO, *op. cit.*, 896 ss.; GAMBINI, *Principio*, cit., 75 ss. e Id., *Responsabilità*, cit., 1053 ss., la quale osserva pure che «ulteriore conferma della ricostruzione proposta sembra [...] potersi trarre dal fatto che nelle disposizioni del nuovo Regolamento europeo, evidentemente non a caso, le tradizionali cause oggettive ed assolute di non imputabilità della forza maggiore o del fatto del danneggiato non sono segnatamente richiamate – come invece accadeva nella Direttiva 95/46/CE – ma sostituite dal generico riferimento ad un evento dannoso che non è in alcun modo imputabile al danneggiante». In senso critico nei confronti di tale ricostruzione, è stato peraltro osservare che «la valutazione dell’adeguatezza delle misure organizzative, più che attenere al criterio di imputazione della responsabilità, sembra costituire “a monte” elemento di esame dell’antigiuridicità della condotta stessa. In altre parole, ove il titolare del trattamento dimostri di aver adottato le misure più idonee a prevenire l’evento lesivo [...], allora non vi è nemmeno la violazione del regolamento sul piano oggettivo» (ALONZO, *Il risarcimento*, cit., 613 s.).

<sup>42</sup> E questo anche in conformità alle previsioni degli artt. 1228 e 2049 c.c.: cfr. SALANITRO, *op. cit.*, 449 s.; Cass., 4 aprile 2023, n. 9313, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, 1131, con nota di RICCIO, *Dati personali e rimedi: diritti degli interessati e profili risarcitori*.

per quanto possibile, qualsiasi violazione di dati personali»<sup>43</sup> e che «un tale obbligo sarebbe messo in discussione se il titolare del trattamento fosse tenuto, in un secondo momento, a risarcire qualsiasi danno causato da un trattamento effettuato in violazione» del GDPR. Sotto il secondo profilo, è stato evidenziato come dalle considerazioni contenute dal 4° al 6° *considerando* del provvedimento traspaia che il medesimo «è volto a realizzare un equilibrio tra gli interessi dei titolari del trattamento di dati personali e i diritti delle persone i cui dati sono oggetto di trattamento» e che «un meccanismo di responsabilità per colpa accompagnato da un'inversione dell'onere della prova [...] consente proprio di garantire un siffatto equilibrio», mentre «un regime di responsabilità oggettiva non garantirebbe la realizzazione dell'obiettivo di certezza giuridica perseguito dal legislatore», come si evince dal 7° *considerando* del regolamento<sup>44</sup>.

La rigida alternativa tra responsabilità oggettiva e per colpa presunta fin qui illustrata, sebbene sia l'impostazione comunemente adottata nell'interpretazione dell'art. 82, par. 3, GDPR, non costituisce però l'unico approccio possibile al tema del criterio di imputazione della responsabilità per illecito trattamento di dati personali. Alla stregua di un ulteriore ed invero più persuasivo indirizzo ermeneutico, la formulazione letterale dell'art. 82, par. 3, GDPR in realtà esprimerebbe un criterio di imputazione variabile a seconda dei casi, in considerazione di elementi quali il contenuto – in termini di comportamento piuttosto che di risultato – dell'obbligo violato dal convenuto<sup>45</sup>, la tipologia dei dati trattati, lo stato delle conoscenze scientifiche del momento storico di riferimento e, specialmente, la gravità del rischio legato al trattamento, all'incrementarsi del quale

<sup>43</sup> Con la precisazione che «l'adeguatezza di siffatte misure deve essere valutata in concreto, esaminando se tali misure siano state attuate dal titolare del trattamento tenendo conto dei diversi criteri previsti dai menzionati articoli e delle esigenze di protezione dei dati specificamente inerenti al trattamento di cui trattasi nonché ai rischi indotti da quest'ultimo». Nello stesso senso, v. pure Corte giust. Ue, 14 dicembre 2023, C-340/21, cit., la quale ha pure stabilito che, al fine di valutare l'adeguatezza delle misure di sicurezza messe in campo dal titolare, una perizia giudiziaria non può, in ottemperanza al principio eurounitario di effettività, costituire un mezzo di prova sistematicamente necessario e sufficiente.

<sup>44</sup> Corte Giust. UE, 21 dicembre 2023, C-667/21, cit. Nello stesso senso si sono pronunciate: Corte giust. UE, 11 aprile 2024, C-741/21, *GP c. juris GmbH*, che sulla scorta di tale impostazione ha escluso che possa integrare la prova liberatoria richiesta dalla norma l'errore di un soggetto operante sotto l'autorità del titolare del trattamento; Corte Giust. UE, 4 ottobre 2024, C-200/23, cit., secondo cui non è sufficiente ad esonerare dalla responsabilità ex art. 82 GDPR, in quanto giuridicamente non vincolante in forza del diritto dell'Unione, un parere dell'autorità di controllo di uno Stato membro emesso sulla base dell'art. 58, par. 3, lett. b), GDPR; Corte giust. UE, 14 dicembre 2023, C-340/21, cit., sebbene solo in via implicita e senza affrontare espressamente la questione del criterio di imputazione della responsabilità in esame (BRIGNOLO, *op. cit.*, 570). Per un'approfondita analisi di queste pronunce, v. LOCATELLO, *Adeguate gestione del rischio e presunzione di colpa nell'imputazione del danno da illecito trattamento di dati personali*, in *Contr. impr.*, 2024, 1215 ss.

<sup>45</sup> Sul punto v., *amplius*, l'analisi condotta da SALANITRO, *op. cit.*, 438 ss.

soprattutto si giustificerebbe il passaggio dal meccanismo della colpa presunta<sup>46</sup> al modello della responsabilità oggettiva<sup>47</sup>. Sorregge convincentemente questa impostazione, in particolare, la possibilità di accostare l'espressione letterale adottata dalla norma in esame alla «causa [...] non imputabile» di cui all'art. 1218 c.c.<sup>48</sup>, la quale viene dalla più moderna dottrina per l'appunto interpretata come formula di rinvio ad una multiforme pluralità di criteri di imputazione dell'inadempimento del rapporto obbligatorio<sup>49</sup>: secondo questa prospettiva, difatti, si ritiene appropriato ricostruire diversamente, come colposo piuttosto che oggettivo, il fondamento della responsabilità contrattuale alla luce del modo in cui si atteggiavano gli elementi della fattispecie di volta in volta presa in considerazione, quali, principalmente, il contenuto e le caratteristiche della prestazione dovuta<sup>50</sup>, le qualità soggettive delle parti, la fonte del vincolo obbligatorio e l'allocatione in

<sup>46</sup> Con riguardo alla quale la dottrina in esame ritiene che, «per dare autonoma rilevanza alla disposizione che regola l'imputazione, [...] si potrebbe accogliere l'idea che l'esimente, essendo espressione di un modello regolativo sovranazionale, non debba essere vincolata alla concezione di colpa oggettiva consolidata nel nostro ordinamento, ma possa richiamare profili di soggettività secondo un modello di matrice tedesca. La genericità e la discrezionalità dell'intervento richiesto, infatti, potrebbero giustificare una regola, che dia rilievo all'esimente per errore scusabile, in qualche modo analoga a quella che secondo la giurisprudenza italiana sussiste in taluni casi ove ricorra una lesione degli interessi legittimi per violazione di norme a tutela dell'attività della pubblica amministrazione»: SALANITRO, *op. cit.*, 448.

<sup>47</sup> SALANITRO, *op. cit.*, 444 ss. Per un'impostazione non dissimile, v. pure PALMERINI, *op. cit.*, 2500 s., la quale in particolare ritiene che «nel passaggio al Regolamento sembra [...] essersi preservata la flessibilità della regola di imputazione, che appare preferibile anche in chiave di prevenzione dei danni. In ragione della rapidità con cui evolvono la capacità di aggressione alle banche dati e di intrusione nella sfera privata per un verso, e le corrispondenti tecniche di protezione per un altro verso, uno standard rigido di diligenza non costituirebbe un criterio efficiente; ma altrettanto inadeguata sarebbe una responsabilità di tipo oggettivo che potrebbe perdere di efficacia rispetto all'obiettivo della deterrenza. Il regime dettato appare invece strettamente correlato e funzionale alla nuova impostazione accolta dal regolamento sulla sicurezza: quella di un "concetto dinamico e relazionale", da rapportare in termini generali allo stato delle conoscenze, a loro volta da monitorare nel tempo; in termini particolari, alla tipologia dei dati trattati e alle operazioni compiute, nonché all'evoluzione dei rischi riguardanti il singolo trattamento».

<sup>48</sup> Senza che questo però influisca sull'inquadramento della natura della responsabilità in esame, sulla quale v. *infra*, par. 5.

<sup>49</sup> SALANITRO, *op. cit.*, 445, nt. 41, anche sulla scorta di un accenno di RATTI, *op. cit.*, 781.

<sup>50</sup> Sotto questo punto di vista è pertanto corretto attribuire rilievo alla tradizionale distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, che invero la stessa giurisprudenza ha pienamente adottato per un lungo periodo per poi apparentemente declamarne l'abbandono attorno alla metà degli anni Duemila, senza però mai dismetterne effettivamente l'utilizzo nel periodo successivo, fino ad arrivare ai giorni nostri, nei quali la distinzione è stata dai nostri giudici pure ripresa e ripasmata nella strutturazione del giudizio sul nesso causale nella responsabilità per inadempimento delle obbligazioni di *facere* professionale. Il riferimento va al noto indirizzo sull'onere della prova del nesso causale nella responsabilità contrattuale medica inaugurato da Cass., 11 novembre 2019, n. 28991-28992, che si fonda sulla distinzione tra l'interesse primario che muove il creditore alla stipulazione del negozio (che ha per oggetto il miglioramento della salute o il con-

via negoziale del rischio delle sopravvenienze suscettibili di compromettere l'esecuzione del rapporto<sup>51</sup>.

### 3. Il danno risarcibile

Solamente menzionato dall'art. 23 dir. 1995/46/CE, il tema del danno risarcibile veniva più incisivamente affrontato dalla disciplina domestica previgente ricollegando espressamente alla responsabilità per illecito trattamento di dati personali la risarcibilità del danno non patrimoniale. È ora strutturato in termini non dissimili il GDPR, che nel par. 1 dell'art. 82 attribuisce il diritto al risarcimento a chiunque in tale vicenda subisca «un danno materiale o immateriale» e nel 146° *considerando* puntualizza, come già anticipato, che «il concetto di danno dovrebbe essere interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi del [...] regolamento» nonché che «gli interessati dovrebbero ottenere pieno ed effettivo risarcimento per il danno subito». Vanno pure considerati, poi, il 75° e l'85° *considerando* del regolamento, nel quale ultimo in particolare si legge che «una violazione dei dati personali può [...] provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata».

A fronte di siffatte previsioni, occorre innanzitutto chiedersi se per l'insorgenza di una pretesa risarcitoria ex art. 82 GDPR sia sufficiente l'illiceità del trattamento o sia an-

---

tenimento della patologia in atto) e l'interesse strumentale rilevante ai fini della delimitazione dell'oggetto dell'obbligazione (che mira alla corretta esecuzione della prestazione sanitaria): *ex plurimis* v., anche per ampi riferimenti alla giurisprudenza in materia, FRANCO, *La disputa intorno alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato si rinnova: dalla dogmatica al nesso di causalità. L'«esatto» adempimento e gli obblighi di protezione*, in *Rass. dir. civ.*, 2022, 94 ss.; PIRAINO, *Causalità e responsabilità contrattuale (tenzone tra un giudice e un professore). Parte II: La causalità materiale e obbligazioni di facere professionale*, in *Foro it.*, 2022, V, 327 ss.; RIZZO, *La causalità civile*, Torino, 2022, 72 ss.

<sup>51</sup> Su questi temi cfr., tra gli altri, ZACCARIA, *Obligatio est iuris vinculum... Lineamenti di diritto delle obbligazioni*, Torino, 2015, 59; VILLA, *Inadempimento contrattuale e risarcimento*, in *Trattato del contratto*, diretto da ROPPO, V, *Rimedi - 2*, 2ª ed., Milano, 2022, 1051 ss.; D'ANGELO, *Senso attuale e condizioni d'uso della disciplina generale delle obbligazioni*, in *Annuario del contratto 2009*, Torino, 2010, 93 ss.; CAGGIANO, *La prova liberatoria*, in MAGGIOLIO (a cura di), *Il regime probatorio nel giudizio sulla responsabilità per inadempimento*, Milano, 2022, 379 ss.; D'AMICO, *L'inadempimento in generale*, in *Trattato del diritto privato*, diretto da MAZZAMUTO, Vol. IV, *Le obbligazioni*, Tomo II, *L'inadempimento. Le vicende. Le specie*, Torino, 2024, 16 ss.; TORRENTE - SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, 26ª ed. a cura di ANELLI e GRANELLI, Milano, 2023, 472 ss.

che necessaria la lesione di una qualche situazione giuridica soggettiva protetta dall'ordinamento in capo all'attore<sup>52</sup>.

La prima tesi è stata, in effetti, da taluno sostenuta facendo leva sull'autonomia e sulla specialità della disciplina in esame, che a differenza dell'art. 2043 c.c. non menziona il requisito dell'ingiustizia del danno<sup>53</sup> e in tal modo si presterebbe a svolgere, operando in seguito alla mera violazione della normativa sul trattamento dei dati personali, una funzione deterrente-sanzionatoria oltre che riparatoria del pregiudizio subito dalla vittima dell'illecito<sup>54</sup>. A sostegno di tale ricostruzione è stato inoltre richiamato l'85° *considerando* del GDPR, per evidenziare che il medesimo per lo più menzionerebbe «ipotesi che con una certa difficoltà si possono ricondurre alla nozione di “danno” come perdita di un'utilità giuridica» e costituirebbe «chiaro indizio dell'intenzione del legislatore europeo di considerare danno la semplice lesione della sfera giuridica dell'interessato»<sup>55</sup>.

La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza praticamente unanime, dapprima nazionale e negli ultimi tempi anche europea<sup>56</sup>, sono però orientate in senso contrario sulla scorta di una nutrita serie di solidi argomenti.

<sup>52</sup> La questione si era in realtà posta anche con riguardo alla disciplina previgente, ma nel prosieguo del discorso si concentrerà comunque l'attenzione soltanto sull'art. 82 GDPR, posto che le riflessioni che saranno di seguito sviluppate potrebbero essere in larga misura impiegate per interpretare negli stessi termini anche le previsioni normative che hanno preceduto l'avvento del regolamento. Non appare superfluo evidenziare che il problema in esame viene in rilievo a prescindere dal fatto che si attribuisca alla responsabilità in discorso natura contrattuale piuttosto che aquiliana (in argomento v. *infra*, par. 5): sul punto v. PARENZO, *op. cit.*, 885.

<sup>53</sup> Riflette approfonditamente sul punto Buset, *op. cit.*, 1016 ss., il quale conclude la sua analisi affermando che (1031) «in definitiva, osservandola con disincanto, nella disposizione dell'art. 82 GDPR si ha agio di rinvenire una regola di responsabilità, tutt'altro che eccentrica, fondata sul modulo selettivo dell'antigiuridicità del fatto (in quanto tale): capace di soppiantare, e non già appena di affiancare, allorché inespreso, quello della ingiustizia del danno. La violazione di norme del Regolamento da parte del danneggiante è, in effetti, elemento costitutivo di fattispecie che il diritto positivo contempla in modo esplicito, assieme al danno(-conseguenza) e al nesso causale tra violazione e pregiudizio; mentre non vi è traccia di una obbligata lesione di interessi giuridicamente protetti del danneggiato».

<sup>54</sup> V., anche per ulteriori riferimenti di dottrina conforme, BILOTTA, *op. cit.*, 462 ss.; TOSI, *Responsabilità civile*, cit., 103 ss., 268 ss.; ID., *Illecito trattamento*, cit., 1133 ss.; ID., *Circolazione dei dati personali*, cit., 147 ss.; RAMACCIONI, *La protezione dei dati personali e il danno non patrimoniale*, Napoli, 2017, 190 ss.; THIENE, *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo Regolamento europeo*, in *Nuove leggi. civ. civ. comm.*, 2017, 443 s.

<sup>55</sup> BILOTTA, *op. cit.*, 463 s.

<sup>56</sup> V., in particolare, Corte Giust. UE, 4 maggio 2023, C-300/21, *UI c. österreichische Post AG*, in *Foro it.*, 2023, IV, 268, con note di PALMIERI – PARDOLESI, *Mai futile il danno non patrimoniale da violazione della privacy (purché lo si provi!)*; di PAGLIANTINI, *Un altro palcoscenico della «guerra» tra le corti: il danno (immateriale) bagatellare dell'art. 82 Gdpr*; di FEDERICO, *«La tempesta perfetta»: ultime dalla Corte di Lussemburgo su danno (non patrimoniale) da illecito trattamento dei dati personali e possibili risvolti in tema di tutela collettiva*; in *Giur. it.*, 2024, 809, con nota di ROSSI, *Violazione dell'art. 82 GDPR: risarcimento del danno da illecito trattamento di dati*; in *Resp. civ. prev.*, 2023, 1971, con nota di ALONZO, *La risarcibilità del danno «bagatellare» in materia di violazioni della normativa GDPR*,



Il primo osserva come dalla formulazione letterale dell'art. 82, par. 1, GDPR «emerge [...] che l'esistenza di un “danno” che sia stato “subito” costituisce una delle condizioni del diritto al risarcimento previsto da detta disposizione» e che, d'altro canto, la «menzione distinta di un “danno” e di una “violazione” [...] sarebbe superflua se il legislatore dell'Unione avesse ritenuto che una violazione delle disposizioni del regolamento in parola possa essere sufficiente, da sola e in ogni caso, a dare fondamento a un diritto al risarcimento». Anche dalla lettura del 75° e dell'85° *considerando* del regolamento, inoltre, si evince che «una violazione del GDPR non comporta necessariamente un danno e [...] deve esistere un nesso di causalità tra la violazione di cui trattasi e il danno subito dall'interessato per fondare un diritto al risarcimento»<sup>57</sup>.

A queste osservazioni, in linea con l'impostazione metodologica che considera il danno come una figura normativa<sup>58</sup> nonché con il consolidato principio del diritto domestico che riconosce la risarcibilità dei soli danni-conseguenza e non del mero danno-evento<sup>59</sup>, si accompagna la considerazione che, diversamente opinando, la somma erogata ai sensi dell'art. 82 GDPR abbandonerebbe la sua funzione propriamente riparatoria per assumere connotati sanzionatori contrastanti con la nozione stessa di risarcimento del danno<sup>60</sup>. E che questa sarebbe una inaccettabile forzatura del dato normativo lo conferma, sul piano sistematico, la disciplina degli artt. 77, 78, 83 e 84 GDPR, i quali prevedono strumenti di reazione e forme di tutela a fronte della violazione del regolamento che, prescindendo dal concretizzarsi di un danno individuale, perseguono finalità sanzionatorie e deterrenti che non possono essere pertanto attribuite alla responsabilità civile di cui all'art. 82 GDPR, diversamente incorrendosi in un'indebita sovrapposizione delle diverse tecniche di protezione dei dati personali approntate dalla legge<sup>61</sup>.

---

e BALDINI, *Danno da trattamento illecito di danni personali: non basta l'ingiustizia ma sono sufficienti danni conseguenza «bagatellari» (basta provarli)*.

<sup>57</sup> Sono parole di Corte Giust. UE, 4 maggio 2023, C-300/21, cit. Per analoghe considerazioni, v. pure Cass., 4 aprile 2023, n. 9313, cit., nonché, in dottrina, GAMBINI, *Principio*, cit., 121 ss.; ID., *Responsabilità*, cit., 1068 s.; BARBIERATO, *op. cit.*, 2158.

<sup>58</sup> E «in quanto tale suscettibile di essere ricostruita solo sulla base dei dati desumibili dal dato positivo di riferimento e, dunque, senza cedere a suggestioni di teoria generale che rischino di elidere il significato qualificatorio della disciplina normativa»: SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, 1152 s.

<sup>59</sup> CAMARDI, *Illecito trattamento*, cit., 1139; SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, 1154; NAVONE, *La costruzione*, cit., 182 s.; CUFFARO, *Risarcimento*, cit., 1369; REMOTTI, *Evento e danno nella responsabilità per trattamento di dati personali*, in *Pers. merc.*, 2023, 726 ss.

<sup>60</sup> THOBANI, *op. cit.*, 1242 s.; SERRAVALLE, *op. cit.*, 62.

<sup>61</sup> Corte Giust. UE, 4 maggio 2023, C-300/21, cit.; Corte Giust. UE, 25 gennaio 2024, C-687/21, *BL c. MediaMarktSaturn Hagen-Iserlohn GmbH*. Evidenzia questi aspetti anche PALMERINI, *op. cit.*, 2481 s., soggiungendo che «né sembra poter rovesciare queste conclusioni l'invito, contenuto nel *considerando* 146 del regolamento, a intendere in senso lato il concetto di danno: lungi dall'indicare una tendenza all'allentamento dei presupposti della responsabilità, esso costituisce piuttosto un monito sulla effettività del rimedio». In senso critico sul punto v., peraltro, CAMARDI, *Illecito trattamento*, cit., 1139 s., secondo cui «nello svolgimento di entrambi gli argomenti si avverte un certo schematicismo, e forse un eccesso di generalizzazione, che impedisce di distinguere le norme che popolano il GDPR in relazio-

Appurato che la responsabilità *ex art. 82 GDPR* presuppone il verificarsi di un danno cagionato dal trattamento illecito, da più parti si mette peraltro in evidenza la necessità di rinvenire un criterio selettivo dei pregiudizi risarcibili che, svolgendo una funzione analoga a quella nel nostro sistema assegnata alla clausola dell'ingiustizia del danno, eviti gli esiti iniqui e irrazionali ai quali potrebbe condurre l'impiego del solo requisito del nesso causale<sup>62</sup>. Che la tutela delle posizioni soggettive lese da un trattamento illecito non sia assoluta e incondizionata lo conferma, del resto, la lettura dei tre paragrafi dell'art. 1 GDPR, dai quali è possibile evincere come nel regolamento la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui venga sempre bilanciata con l'obiettivo di garantire e rafforzare la libera circolazione dei dati personali nell'Unione<sup>63</sup>.

Non appare però rispondere in maniera soddisfacente all'esigenza di cui sopra la tesi che ritiene potersi ricavare dal sistema l'esistenza di un generico "diritto alla protezione dei dati personali" alla violazione del quale ricollegare l'insorgere della responsabilità *ex art. 82 GDPR*<sup>64</sup>, perché «si capovolgono in tal modo i termini della questione, creando un diritto avente ad oggetto il rispetto delle regole di condotta, invece di analizzare tali regole al fine di individuare quali sono gli interessi protetti. Il c.d. diritto alla protezione

---

ne alle specificità dell'interesse protetto, o meglio in relazione alla natura del diritto dell'interessato che viene leso dal comportamento del titolare posto in violazione di quelle norme. [...] Alla stessa maniera, anche la distinzione prospettata rigidamente tra carattere compensativo del risarcimento del danno e carattere punitivo delle sanzioni amministrative, schematicamente articolata con riferimento implicito alla distinzione tra danno conseguenza (l'unico risarcibile, ancorché di minima entità ma pur sempre da provare) e danno evento (sanzionabile in funzione punitiva ma non risarcibile), lascia qualche insoddisfazione, perché accomuna entro rigide caselle concettuali precostituite la pluralità delle lesioni che il trattamento illecito dei dati può generare nella sfera della persona, e ne impedisce – potenzialmente – la effettiva e proporzionata protezione».

<sup>62</sup> Lo evidenzia REMOTTI, *op. cit.*, 730 s. Sull'insussistenza di ostacoli, sia logici che giuridici, che impediscano di rinvenire nell'ordinamento (non soltanto domestico) fattispecie nelle quali operano criteri di selezione dei danni risarcibili diversi dall'ingiustizia del danno, v. ampiamente Buset, *op. cit.*, 1018 ss.

<sup>63</sup> CAMARDI, *Illecito trattamento*, cit., 802 s.; ID., *Note critiche*, cit., 1140 s.; PARENZO, *op. cit.*, 887 s.; CUFFARO, *Risarcimento*, cit., 1365, il quale sottolinea, in particolare, che «il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. [...] Dunque, bilanciamento degli interessi e proporzionalità appaiono i criteri di interpretazione e applicazione delle norme alla luce dei quali valutare quella "violazione del Regolamento" che nel dettato dell'art. 82 viene individuata come condotta che legittima la domanda di risarcimento».

<sup>64</sup> Per un'impostazione di questo tipo v., in particolare, PALMERINI, *op. cit.*, 2486 ss., secondo cui (2491 s.) «la figura del diritto alla protezione dei dati può essere intesa come punto di coagulo di un ampio spettro di ipotesi che non saprebbero altrimenti trovare uno sfondo concettuale più soddisfacente e, soprattutto, efficace sul piano della tutela assicurata. [...] Esso evita, per un verso, il proliferare di etichette occasionali, prive di agganci normativi e frutto dell'inventiva dell'interprete, suscettibili di moltiplicazioni ulteriori a scapito del bisogno reale di protezione; per un altro verso, esclude che si creino vuoti di tutela per il difetto di un *nomen* appropriato dell'interesse offeso».

dei dati personali non rappresenta infatti in sé un bene da tutelare, ma è strumentale alla tutela di altri interessi di natura sia individuale che superindividuale»<sup>65</sup>.

Sembra più appropriato, piuttosto, distinguere a seconda degli interessi tutelati dalla norma sul trattamento di volta in volta disattesa e concentrare l'attenzione sulle disposizioni che proteggono interessi individuali piuttosto che della generalità dei consociati. In questa prospettiva, un pregiudizio risarcibile dovrebbe essere in particolare riconosciuto, oltre che nelle ipotesi di violazione di una norma direttamente e primariamente posta a tutela di un interesse del singolo, nei casi di violazione di obblighi di adottare misure di sicurezza seguita dal concretizzarsi del rischio che l'obbligo mira a scongiurare e di violazione di disposizioni finalizzate a tutelare interessi del singolo, strumentali all'esercizio dei propri diritti individuali, alla quale conseguano la difficoltà o l'impossibilità di esercitare i diritti in parola: ragionando in questo modo, quindi, il risarcimento verrà correttamente escluso nelle ipotesi in cui, per esempio, alla profilazione non autorizzata non abbia fatto seguito l'assunzione di decisioni relative all'interessato, alla mancata adozione di misure volte ad impedire l'accesso ai dati da parte di terzi non autorizzati non sia seguito alcun accesso abusivo, o, ancora, la mancata comunicazione all'interessato degli estremi identificativi del responsabile del trattamento non abbia precluso o reso difficoltoso allo stesso l'esercizio dei propri diritti<sup>66</sup>.

#### 4. In particolare, il danno «immateriale»

Il discorso dev'essere ulteriormente approfondito con riguardo al danno non patrimoniale, figura attorno alla quale invero si incentra la grandissima parte delle pretese risarcitorie fondate sull'illecito trattamento di dati personali<sup>67</sup> e che del resto, come si è

<sup>65</sup> THOBANI, *op. cit.*, 1243, ove ulteriori citazioni di dottrina conforme. Sulla difficoltà di ricostruire l'esatta portata del "diritto alla protezione dei dati personali", v. pure BALDINI, *op. cit.*, 2003, nonché SALANITRO, *op. cit.*, 451 s., il quale evidenzia anche che «la questione si complica se, oltre al soggetto interessato al dato personale, si ritenga che la responsabilità per trattamento illecito tuteli anche i terzi, traendo argomento dal testo dell'art. 82 GDPR, il quale, soltanto in questa specifica disposizione, fa riferimento non alla persona interessata (come in tutte le altre disposizioni del regolamento), ma al "chiunque", quale soggetto titolare della legittimazione attiva, con formula che si ripete in tutte le versioni linguistiche». In questo senso è in effetti schierata un'ampia parte della dottrina (v., per esempio, GAMBINI, *Principio*, cit., 46 s.; Id., *Responsabilità*, cit., 1031; BARBIERATO, *op. cit.*, 2156), anche se non manca chi sostiene l'opposta tesi secondo cui soggetti diversi dall'interessato potrebbero agire solamente sulla base dell'art. 2043 c.c. e non sarebbero legittimati ad invocare l'art. 82 GDPR (BILOTTA, *op. cit.*, 455 s.; THOBANI, *op. cit.*, 1225).

<sup>66</sup> THOBANI, *op. cit.*, 1244 ss., alla cui ricostruzione sembra aderire anche PARENZO, *op. cit.*, 888.

<sup>67</sup> Il che evidentemente non esclude che l'illecito trattamento di dati personali possa cagionare danni patrimoniali, come, per esempio, la mancata concessione di un finanziamento conseguente all'illegittima segnalazione in centrale rischi, l'illegittima discriminazione nell'accesso a un posto di lavoro a seguito di profilazione, o la perdita di dati personali utili allo svolgimento dell'attività economica dell'interessato: v., *ex multis*, CATERINA – THOBANI, *op. cit.*, 2809.

già accennato, viene espressamente menzionato e qualificato come risarcibile, seppure impiegando il sintagma «danno immateriale», dall'art. 82 GDPR<sup>68</sup> nella scia della disciplina domestica previgente<sup>69</sup>. In questo modo, la normativa in materia di trattamento illecito di dati personali integra il rinvio ai «casi determinati dalla legge» previsto per la risarcibilità di questo tipo di pregiudizi dall'art. 2059 c.c., anche se alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene il danno non patrimoniale risarcibile pure in presenza della lesione di diritti e interessi inerenti alla persona di rango costituzionale – ma sul punto si ritornerà più avanti – questo aspetto potrebbe non essere più così rilevante come in passato, se è vero che la protezione dei dati personali di principio rientra nell'ambito testé considerato<sup>70</sup>.

Proprio ragionando sulla tipologia di prerogative soggettive di natura non patrimoniale suscettibili di subire una lesione in seguito all'illecito trattamento di dati personali, occorre innanzitutto chiedersi se *in subiecta materia* sia sempre corretto applicare il principio dell'irrelevanza del danno-evento e della risarcibilità dei soli danni-conseguenza.

Tale soluzione appare in effetti adeguata quando ad essere violata è una regola di carattere tecnico-organizzativo funzionale a permettere all'interessato il controllo sulla circolazione dei propri dati personali tramite diritti di informazione, accesso, rettifica, reclamo, opposizione, e simili: in questi casi, cioè, sembra del tutto ragionevole condizionare la pretesa risarcitoria all'effettivo concretizzarsi di ripercussioni negative nella sfera personale dell'attore che non è affatto detto si producano nella varietà dei singoli casi concreti<sup>71</sup>. Quando però il trattamento illecito pregiudica senz'altro diritti fondamentali della persona di rilievo costituzionale, in particolare legati all'esplicazione della libertà, dell'identità e della dignità dell'individuo<sup>72</sup>, occorrerebbe secondo taluno riconoscere che il danno non patrimoniale risarcibile è *in re ipsa* in quanto consiste proprio nell'evento costituito dall'offesa alla persona, rispetto alla quale non sarebbero nemmeno con-

<sup>68</sup> L'utilizzo di questa terminologia, estranea alla tradizione del nostro ordinamento, si deve ad una traduzione acriticamente letterale delle versioni inglese e francese dell'art. 82 GDPR, nelle quali si discorre, rispettivamente, di «*material or non-material damage*» e di «*dommage matériel ou moral*»: RICCIO, *Art. 82*, cit., 726.

<sup>69</sup> Sulla quale v., per tutti, BARGELLI, *Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento. Comma 2°*, in C.M. BIANCA – BUSNELLI (a cura di), *La protezione dei dati personali*, cit., 410 ss.

<sup>70</sup> Sul punto v., *amplius*, SERRAVALLE, *op. cit.*, 67 ss.; BILOTTA, *op. cit.*, 465; GAMBINI, *Principio*, cit., 100 ss.; Id., *Responsabilità*, cit., 1072 ss.; ZECCHIN, *Molteplicità delle fonti e tutela dei diritti. Il danno non patrimoniale nella lesione della proprietà e dei dati personali*, in *Eur. dir. priv.*, 2022, 572 ss.

<sup>71</sup> Esempio paradigmatico di queste ipotesi è l'illecita diffusione del nominativo e dei dati di contatto dell'interessato, che per ottenere il risarcimento dovrà dimostrare di avere subito conseguenze e ulteriori attività lesive (per esempio, condotte persecutorie da parte di terzi o la ricezione massiva di materiale pubblicitario indesiderato) oppure che, per le peculiarità della vicenda, la mera diffusione dei propri dati è stata fonte di uno stato di ansia e apprensione meritevole di essere compensato con una somma di denaro.

<sup>72</sup> Come nei casi di illecita diffusione di dati attinenti allo stato di salute, alle vicende personali o ai precedenti giudiziari dell'interessato.

cepibili ulteriori conseguenze pregiudizievoli alle quali soltanto ricollegare l'insorgere del diritto al risarcimento<sup>73</sup>.

Tutto ciò, secondo altri, troverebbe conferma nella nostra giurisprudenza, che anche mediante l'impiego del meccanismo presuntivo non richiederebbe in realtà all'attore la prova di avere subito conseguenze dannose di natura non patrimoniale a fronte della lesione di beni quali l'onore, la reputazione, l'identità personale e l'intimità privata della persona, mentre al di fuori di questi casi subordinerebbe l'accoglimento della pretesa risarcitoria alla dimostrazione di avere effettivamente patito disagi, disturbi, sofferenze o perturbamenti di qualche tipo in seguito all'illecito trattamento<sup>74</sup>.

Sempre i nostri giudici, inoltre, sono fermi nel subordinare la riparazione del danno immateriale da illecito trattamento di dati personali ai requisiti, nei tribunali costantemente richiesti in tutte le ipotesi di danno non patrimoniale, della gravità della lesione della situazione soggettiva protetta e della serietà del pregiudizio patito dalla vittima dell'illecito, la mancanza dei quali si ritiene comporti l'irrisarcibilità dei danni c.d. bagatellari per l'operare del bilanciamento con il principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.<sup>75</sup>.

<sup>73</sup> CAMARDI, *Illecito trattamento*, cit., 1141 ss.; Id., *Note critiche*, cit., 804 s. Per considerazioni analoghe, v. pure ALPA, *Danno in re ipsa e tutela dei diritti fondamentali (diritti della personalità e diritto di proprietà)*, in *Resp. civ. prev.*, 2023, 13 s., nonché, in una prospettiva di carattere più generale, SIRENA, *Danno-evento, danno-conseguenza e relativi nessi causali. Una storia di superfetazioni interpretative e ipocrisie giurisprudenziali*, in *Resp. civ. prev.*, 2023, 68 ss.

<sup>74</sup> CATERINA - THOBANI, *op. cit.*, 2809; THOBANI, *op. cit.*, 1247 ss.; Id., *Il danno non patrimoniale da trattamento illecito dei dati personali*, in *Dir. inf.*, 2017, 427 ss., ove tra le altre cose si osserva (453) che «la duplice nozione di danno che emerge dalla giurisprudenza potrebbe giustificarsi sulla base di una valutazione di normalità sociale in merito alla sussistenza di ripercussioni negative sul danneggiato in termini di sofferenze, disagi o fastidi. Vi sono alcuni valori attinenti alla tutela dell'individuo – come, per l'appunto, i diritti della personalità tradizionalmente intesi – cui la coscienza sociale attribuisce una importanza tale da potersi ritenere sedimentata nella comune sensibilità la percezione che la lesione degli stessi provochi disagi, fastidi e turbamenti, senza che ci sia bisogno di alcuna dimostrazione in proposito. Tale valutazione di normalità sociale è in questo caso così forte da condurre all'affermazione che il danno è *in re ipsa* nella lesione in sé del valore tutelato. [...] Diversa è invece la situazione con riguardo agli altri interessi tutelati dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. [...] Anche laddove le norme in questione tutelano direttamente un interesse del singolo, questo non significa che in caso di violazione di tale interesse vi sia necessariamente anche un danno. Come emerge dalla giurisprudenza, occorre che a tal fine si verifichi una qualche modifica peggiorativa dell'esistenza dell'individuo in termini di disagi e fastidi».

<sup>75</sup> Per ampi riferimenti sul punto v., *ex multis*, NAVONE, *Ieri, oggi e domani*, 140 ss., il quale peraltro evidenzia che «al di là delle enunciazioni di principio e delle formule ricorrenti nelle massime, si assiste ad un processo di commistione/indistinzione tra i due criteri selettivi. Più precisamente, nelle ipotesi in cui sia stata accertata l'effrazione di un diritto inviolabile della persona, è chiara la propensione degli operatori pratici a invertire i termini del ragionamento e ad inferire per illazione la gravità (o non gravità) della lesione del diritto dalla serietà (o non serietà) dei pregiudizi che da essa conseguono; e, per riverbero, ad "abrogare" surrettiziamente il primo filtro assorbendolo di fatto nel secondo. Sul piano della prassi, infatti, il tutto tende ad esaurirsi nell'irricevibilità di

Sebbene condivisa da diversi studiosi<sup>76</sup>, tale impostazione è stata criticata sotto due diversi punti di vista: da un lato e in termini generali, per voler ricavare da un invero improprio richiamo al principio costituzionale di solidarietà<sup>77</sup> l'inaccettabile esito di reputare tollerabili, entro una certa soglia, le violazioni di diritti in realtà costituzionalmente inviolabili o comunque espressamente qualificati dalla legge come risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c.<sup>78</sup>; dall'altro lato e con specifico riguardo al nostro ambito d'indagine, per rimodellare in via interpretativa alla luce dei principi del diritto nazionale il significato di una norma contenuta in un regolamento europeo, come tale insuscettibile di essere sottoposta a simili operazioni ermeneutiche<sup>79</sup>.

Proprio facendo leva su quest'ultimo argomento, oltre che sull'assenza della menzione di una soglia di consistenza del pregiudizio da risarcire nell'art. 82 GDPR<sup>80</sup> e sull'invito ad interpretare in senso ampio il concetto di danno contenuto nel 146° considerando del regolamento, pure la Corte di giustizia UE ha recentemente precisato che è incompatibile con la disposizione *de qua* una norma o una prassi nazionale che subordini il

---

pretese risarcitorie avanzate a fronte di "disutilità" non patrimoniali minime; ossia, meri disagi, ansie o fastidi che, a seguito di una valutazione social-tipica, sono reputati di poco conto».

<sup>76</sup> CATERINA – THOBANI, *op. cit.*, 2810; THOBANI, *Art. 82*, cit., 1251; BARBIERATO, *op. cit.*, 2158 s.; GAMBINI, *Principio*, cit., 107 ss.; Id., *Responsabilità*, cit., 1071 s.; BARGELLI, *op. cit.*, 419 ss.

<sup>77</sup> Il bilanciamento del quale con la tutela dei diritti della persona violati è criticabile pure sotto il profilo metodologico, perché pretende di bilanciare valori o interessi positivamente connotati sul piano individuale con un dovere, quello scaturente dall'art. 2 Cost., non direttamente riconducibile né all'alveo di un altro interesse individuale contrapposto né tantomeno a quello di un interesse generale del quale beneficerebbe anche il titolare del diritto sacrificato. Il vero è che, se davvero dovesse assumere rilievo nella materia in esame, il principio di solidarietà dovrebbe portare ad imporre all'autore dell'illecito l'obbligo di attivarsi per tutelare gli interessi della vittima, non ad obbligare quest'ultima a tollerare la lesione subita sotto una certa soglia come invece sostiene la nostra giurisprudenza.

<sup>78</sup> Sotto questo punto di vista, alle riserve circa il richiamo al principio di solidarietà formulate nella nota precedente si aggiunge il rilievo che siffatta operazione ermeneutica appare ancor più discutibile quando trasposta dalla giurisprudenza, in maniera invero forse anche non del tutto consapevole, dall'ambito della lesione di diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione a quello in cui, come avviene anche nell'ipotesi che ci interessa, la risarcibilità del danno non patrimoniale è espressamente prevista dalla legge.

<sup>79</sup> Cfr., per questi rilievi e quelli di cui alle note precedenti, TOSI, *Responsabilità civile*, cit., 229 ss.; Id., *Illecito trattamento*, cit., 1135 ss.; Id., *Circolazione dei dati personali*, cit., 149 ss.; SERRAVALLE, *op. cit.*, 84 s.; BRAVO, *Il principio di solidarietà in materia di protezione dei dati personali nelle decisioni del Garante e della Corte di cassazione*, in *Contr. impr.*, 2023, 426 ss.; VIGLIANISI FERRARO, *Danno da illegittimo trattamento dei dati personali, tra "inasprimento sanzionatorio" europeo ed "interpretazioni restrittive" della giurisprudenza italiana*, in *Riv. dir. priv.*, 2020, 85 ss.

<sup>80</sup> Come evidenzia NAVONE, *La costruzione*, cit., 186, dietro questo richiamo «è difficile non scorreggere l'impiego di una classica tecnica di costruzione di norme inespressive. Più precisamente, della tecnica dell'argomento *a contrario* in funzione costruttiva. Nella specie, infatti, si assume che il legislatore europeo ha detto esattamente ciò che intendeva dire (*ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit*), sicché ciò che non ha detto, evidentemente, non intendeva dirlo, giacché, se avesse voluto dirlo, l'avrebbe detto».



risarcimento del danno da illecito trattamento di dati personali alla condizione che il pregiudizio subito dall'interessato abbia raggiunto un certo grado di gravità. Applicando il criterio della soglia *de minimis*, ha aggiunto la Corte di Lussemburgo, si correrebbe il rischio di subordinare la risarcibilità del danno non patrimoniale alle valutazioni dei singoli giudici nazionali, così pregiudicando l'obiettivo del regolamento di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l'Unione<sup>81</sup>.

Nella prospettiva del diritto europeo, dev'essere sottolineato che la c.d. *de minimis rule* è accolta da diversi sistemi giuridici nazionali<sup>82</sup> ed era stata invero recepita, con riferimento anche all'area del danno patrimoniale, pure dall'art. VI. – 6: 102 del *Draft Common Frame of Reference*, ciò che potrebbe costituire un aspetto critico della soluzione propugnata dalla Corte di Lussemburgo<sup>83</sup>.

Nondimeno, richiamando sostanzialmente gli argomenti che sono stati poco sopra riportati, unitamente al rilievo della compatibilità di tale lettura con la formulazione letterale dell'art. 82 GDPR nonché con la menzione della «perdita del controllo dei dati personali» nell'85° *considerando* del regolamento, la medesima ha altresì stabilito che può di per sé costituire danno immateriale risarcibile anche il timore di un solo potenziale utilizzo abusivo dei propri dati personali da parte di terzi nutrito dall'attore in seguito alla violazione del regolamento, purché il giudice nazionale ne verifichi la fondatezza in relazione alle circostanze specifiche e nei confronti dell'interessato<sup>84</sup> e con esclusione delle ipotesi in cui l'eventualità del suddetto utilizzo abusivo concretamente costituisca solo «un rischio puramente ipotetico»<sup>85</sup>. Com'è stato osservato in dottrina, il risarcimento del danno di cui si discute non dovrebbe, quindi, poter essere accordato sulla base del mero apprezzamento soggettivo dell'interessato, come tale mutevole in dipendenza anche di fattori caratteriali, ma solo sulla scorta della verifica di comprovabili elementi oggettivi che rendano effettivo e concreto il rischio paventato dall'attore, eventualmente anche sulla base di una valutazione social-tipica delle conseguenze dannose della violazione subita<sup>86</sup>.

Le surriferite indicazioni della Corte di giustizia UE circa l'irrelevanza della gravità del danno dovranno essere naturalmente recepite dalla nostra giurisprudenza, che non

<sup>81</sup> V., tra le altre, Corte Giust. UE, 4 maggio 2023, C-300/21, cit.; Corte Giust. UE, 14 dicembre 2023, C-456/22, VX, AT c. *Gemeinde Ummendorf*.

<sup>82</sup> Tra i quali possono essere menzionati, oltre al nostro, quello tedesco e quello austriaco.

<sup>83</sup> SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, 1156 s.

<sup>84</sup> Corte Giust. UE, 14 dicembre 2023, C-340/21, cit. V. pure Corte Giust. UE, 4 ottobre 2024, C-200/23, cit., secondo cui una perdita del controllo di durata limitata, da parte dell'interessato, sui suoi dati personali può essere sufficiente a cagionare un danno immateriale risarcibile, purché tale persona dimostri di aver effettivamente subito un siffatto danno, per quanto minimo, ma senza che tale nozione di danno immateriale richieda la dimostrazione che sussistono ulteriori conseguenze negative tangibili.

<sup>85</sup> Così Corte Giust. UE, 25 gennaio 2024, C-687/21, cit.

<sup>86</sup> RICCIO, *Danni non patrimoniali*, cit., 82; SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, 1157.

potrebbe certo invocare la teoria dei c.d. controlimiti costituzionali al fine di sottrarvisi<sup>87</sup>. Ed invero, la prima pronuncia della Suprema Corte sull'art. 82 GDPR sembra essersi in qualche misura orientata in questa direzione, confermando la condanna al risarcimento del danno immateriale emessa nei confronti di un Comune che aveva pubblicato per sole 24 ore sul proprio sito istituzionale i dati identificativi di una lavoratrice pignorata del quinto dello stipendio e affermando, in motivazione, che la vittima dell'illecito trattamento di dati personali può ottenere il risarcimento di qualunque danno abbia patito, anche qualora la lesione sia soltanto «marginale»<sup>88</sup>.

Non ci si può nascondere, peraltro, che in questo modo si smarrisce la coerenza del sistema ordinamentale, perché il danno immateriale da illecito trattamento di dati personali finisce per godere di una tutela più intensa, in quanto non subordinata al filtro della gravità, di quella riservata a tutte le altre ipotesi di danno non patrimoniale<sup>89</sup>. E se questa peculiarità potrebbe da un lato giustificarsi per la specialità e per il posizionamento nell'ambito delle fonti del diritto dell'art. 82 GDPR, dall'altro potrebbe suscitare il dubbio di innescare disparità di trattamento costituzionalmente illegittime e pertanto indurre la nostra giurisprudenza a eliminare il presupposto della gravità da tutte le fattispecie di pregiudizio non patrimoniale<sup>90</sup>, anche in considerazione delle critiche, sopra richiamate, che l'introduzione di quel requisito ha sempre attirato su di sé.

Sotto un ulteriore punto di vista, va poi sottolineato che, al fine di scongiurare il pericolo di un'«alluvione giudiziaria» di pretese risarcitorie pretestuose cagionato da

<sup>87</sup> Lo sottolinea PAGLIANTINI, *Un altro palcoscenico*, cit., 290 s., evidenziando che «qualunque declinazione voglia loro darsi, i controlimiti si nutrono invero del significato di un primato delle garanzie nazionali sui diritti fondamentali, non sul significato opposto di un limite scongiurante il materializzarsi di un possibile abuso del rimedio risarcitorio».

<sup>88</sup> Sebbene confermando, anche in questa prospettiva, che comunque «il diritto al risarcimento non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno»: Cass., 12 maggio 2023, n. 13073, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, 1125, con nota di RICCIO, *Dati personali e rimedi: diritti degli interessati e profili risarcitori*; in *Resp. civ. prev.*, 2024, 496, con nota di Buset, *I filtri selettivi del danno non patrimoniale risarcibile alla prova dell'art. 82 GDPR*.

<sup>89</sup> Come sottolinea NAVONE, *La costruzione*, cit., 188, alla luce di tale distonia «l'espressione "danno immateriale", sebbene sia il frutto di una traduzione (persino troppo) letterale della locuzione inglese "non-material damage", si sta comunque rivelando utile. Col senno di poi, possiamo considerarla come il prodotto di una *felix culpa* del traduttore, in quanto vale a rendere d'immediata percezione la matrice squisitamente europea di tale tipologia di danno e a segnalarne l'autonomia».

<sup>90</sup> SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, 1156 s.; PAGLIANTINI, *Un altro palcoscenico*, cit., 291 s.; NAVONE, *La costruzione*, cit., 189, che con riferimento al più generale contesto europeo ritiene «ben possibile [...] che le predette questioni d'illegittimità siano prevenute dai giudici nazionali, allineando l'interpretazione delle norme interne ai canoni ermeneutici dettati dalla Corte di Lussemburgo per l'art. 82. E, se così sarà, la specie del danno immateriale produrrà una sorta di *coattail effect*, un effetto di trasciamento di grandissimo rilievo: l'uniformazione europea "dal basso", cioè in via giurisprudenziale, dell'intero genere del danno non patrimoniale».

gli orientamenti della Corte di Lussemburgo<sup>91</sup>, eventualmente anche aggregate tramite forme di tutela risarcitoria collettiva<sup>92</sup>, occorrerà prestare particolare attenzione al soddisfacimento dell'onere della prova circa il danno non patrimoniale sofferto incombente sull'attore<sup>93</sup> nonché sul collegato profilo della quantificazione del risarcimento dovutogli.

Sotto il primo aspetto<sup>94</sup>, da sempre si ritiene che, in virtù della sua stessa sfuggente ed impalpabile natura, il danno non patrimoniale possa essere provato tramite presunzioni, a condizione che vengano adeguatamente indicati dal danneggiato tutti gli elementi necessari per ricostruire la serie concatenata dei fatti noti che permettono al giudice di risalire al fatto ignoto<sup>95</sup>. Anche ricorrendo a questo meccanismo inferenziale, però, appare alquanto difficile stabilire, una volta accantonato il requisito della gravità del danno lamentato dall'attore, la soglia a partire dalla quale si passa dall'allegazione di un mero sentimento di irritazione e fastidio, come tale irrilevante, alla dimostrazione di un autentico pregiudizio immateriale risarcibile ai sensi dell'art. 82 GDPR, l'apprezzamento del quale sarà comunque largamente rimesso alla discrezionalità del giudice così come lo sarebbe stato con il parametro della gravità<sup>96</sup>. L'impressione è, allora, che forse, quantomeno

<sup>91</sup> L'espressione riportata nel testo è di RICCIO, *Danni non patrimoniali*, cit., 76.

<sup>92</sup> V., sul punto, le riflessioni di FEDERICO, *op. cit.*, 295 s.; ALONZO, *La risarcibilità*, cit., 1984; CAMARDI, *Note critiche*, cit., 809 ss.; NAVONE, *La costruzione*, cit., 187. Invita a non sopravvalutare tale aspetto, invece, SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, 1157 s., osservando che «pur essendo certamente vero che le azioni di classe sono ontologicamente funzionali a rendere più facilmente esperibile la tutela risarcitoria a fronte di danni di modesta entità e che, come tali, non renderebbero conveniente al singolo danneggiato l'azione individuale in giudizio, è anche vero che il danno non patrimoniale riferibile al singolo appartenente alla classe dovrà in ogni caso essere dimostrato».

<sup>93</sup> La precisazione che l'interessato è tenuto a dimostrare di aver sofferto il danno immateriale di cui pretende il risarcimento ai sensi dell'art. 82 GDPR compare nella quasi totalità delle pronunce della Corte di Giustizia UE in materia, facendo spesso da contraltare rispetto all'affermazione dell'irrelevanza della soglia *de minimis* di gravità del pregiudizio sofferto e dando l'impressione che la Corte voglia in qualche modo “togliere con la sinistra” (sul piano dell'onere della prova) e “ridare con la destra” (sul piano dell'irrelevanza della gravità del danno subito): cfr. PALMIERI – PARDOLESI, *op. cit.*, 284; CUFFARO, *Risarcimento*, cit., 1369.

<sup>94</sup> Sul quale v., in generale, MAIETTA, *La prova del danno da illecito trattamento di dati personali*, Bari, 2023.

<sup>95</sup> Cfr. SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, 1155; GAMBINI, *Principio*, cit., 113 s.; ID., *Responsabilità*, cit., 1075; PALMERINI, *op. cit.*, 2496 s.; RICCIO, *Art. 82*, cit., 728; SOLINAS, *op. cit.*, 146. Si è spinta invece oltre l'isolata pronuncia di Cass., 4 giugno 2018, n. 14242 (in *Giur. it.*, 2019, 41, con nota critica di THOBANI, *Il danno non patrimoniale da trattamento di dati tra danno presunto e danno evento*), secondo cui i danni non patrimoniali da illecito trattamento di dati personali sarebbero da considerarsi *in re ipsa*, a meno che il danneggiante non dimostri che essi non vi sono stati, o che si tratta di un pregiudizio irrilevante o bagatellare, o ancora che il danneggiato ha tratto vantaggio dall'illecito trattamento (negli stessi termini v., in dottrina, AGRIFOGLIO, *Risarcimento e quantificazione del danno da lesione della privacy: dal danno alla persona al danno alla personalità*, in *Eur. dir. priv.*, 2017, spec. 1295 ss.).

<sup>96</sup> Al che «la domanda, forse impertinente ma ineludibile, diventa allora la seguente: se è periglioso rimettere ai giudici nazionali trascegliere sulla scorta di un parametro tarato sul grado di

sotto il profilo probatorio, la distanza tra la posizione della Corte di giustizia UE e quella della nostra giurisprudenza, seppure «netta sotto il profilo teorico-concettuale (per la prima è in astratto risarcibile tutto ciò che è “danno”, mentre per la seconda il “danno”, ancorché tale, è risarcibile soltanto se supera una certa soglia di gravità), potrebbe risultare sensibilmente attenuata in una prospettiva empirico-fenomenica (ciò che in concreto per la seconda non sarebbe risarcibile perché “danno non sufficientemente grave”, potrebbe risultare non risarcibile anche per la prima in quanto “non danno”»<sup>97</sup>.

Per quanto poi concerne il tema della liquidazione del danno (non patrimoniale), va rilevato che la Corte di Lussemburgo ritiene la questione rimessa agli ordinamenti nazionali in quanto non disciplinata dal GDPR e attinente alle modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali<sup>98</sup>, con il limite del rispetto dei principi di equivalenza e di effettività del diritto dell’Unione<sup>99</sup> e con il richiamo alla già evidenziata funzione compensativa e non punitiva del risarcimento di cui si discute<sup>100</sup>.

Ne consegue che, ai fini della sua quantificazione, non dev’essere preso in considerazione il livello di gravità o l’eventuale carattere doloso della violazione commessa dal convenuto<sup>101</sup> o il fatto che egli abbia commesso una pluralità di violazioni del regolamen-

---

serietà dell’offesa, quanto è davvero meno accidentato delegare loro il compito di accertare che si sia prodotto un danno immateriale risarcibile?»: così PAGLIANTINI, *Un altro palcoscenico*, cit., 292. Per analoghi rilievi, v. pure ALONZO, *Il risarcimento*, cit., 619 ss., e BALDINI, *op. cit.*, 1994, la quale ritiene che, per ovviare al problema, occorrerebbe escludere in radice la possibilità di fare ricorso al meccanismo presuntivo nella materia in esame.

<sup>97</sup> ROSSI, *op. cit.*, 814. Per considerazioni di analogo tenore, v. pure REMOTTI, *op. cit.*, 736, secondo cui la posizione della Corte di giustizia UE circa la gravità del danno «è assai meno dirompente di quanto possa apparire a prima vista», in quanto «intende significare che non può colorarsi di valenza positiva il giudizio di gravità dell’offesa già intrinseco alla valutazione dell’effettiva lesione di un diritto inviolabile. Detto altrimenti, se per un verso, non deve ritenersi incompatibile con il diritto UE la condizione di risarcibilità del danno non patrimoniale per cui la lesione raggiunga una certa soglia [...], per converso, nulla esclude la valenza negativa per cui deve escludersi l’offesa irrisoria. Questo giudizio negativo è volto unicamente ad escludere che offese di rilevanza irrisoria siano capaci di determinare una lesione di valori particolarmente elevati quali sono quelli inviolabili [...]. Ne risulta che il filtro selettivo, che nel nostro ordinamento si ricava dal principio di tolleranza e dalla nozione stessa di inviolabilità, porta solo all’esclusione dal perimetro del risarcimento di offese irrisorie incapaci di ledere valori inviolabili che comportano danni bagatellari».

<sup>98</sup> Si esprime criticamente sul punto NAVONE, *La costruzione*, cit., 190 s., osservando che la liquidazione del danno è questione di natura sostanziale e non processuale.

<sup>99</sup> Sottolinea la vaghezza di tale formula S. PATTI, *Il risarcimento del danno immateriale secondo la Corte di giustizia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, 1148.

<sup>100</sup> Come evidenzia PARENZO, *op. cit.*, 904, il ragionamento della Corte di Lussemburgo sul punto non è del tutto esente da criticità, perché l’affermazione della necessità di un danno conseguente al trattamento illecito di per sé attiene all’*an* del risarcimento e non esclude che il *quantum* possa essere determinato con una logica non strettamente compensativa, quindi prendendo in considerazione elementi quali, per esempio, la condotta del danneggiante.

<sup>101</sup> Corte Giust. UE, 20 giugno 2024, C-182/22 e C-189/22, *JU c. SO*, la quale ha anche precisato che, ai fini della valutazione del danno immateriale *ex art.* 82 GDPR, deve per esempio ritenersi

to nelle operazioni di trattamento illecito dei dati dell'attore<sup>102</sup>, né si possono impiegare i criteri di fissazione dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dall'art. 83 GDPR<sup>103</sup>.

Occorre, invece, calcolare l'importo guardando alla necessità di riparare integralmente, ossia in modo pieno ed effettivo, il pregiudizio concretamente causato dalla violazione in discorso, tenendo a mente che un danno immateriale non è da considerare, per sua natura, meno grave di una lesione personale e che, in caso di scarsa gravità del danno, il giudice nazionale potrà anche accordare un risarcimento minimo, ma sempre a condizione che esso sia tale da compensare integralmente il pregiudizio subito dall'attore<sup>104</sup>.

Alla luce di tali indicazioni, evidentemente incapaci di evitare difformità applicative dell'art. 82 GDPR negli Stati membri<sup>105</sup>, assumono pertanto valore decisivo gli indirizzi della nostra giurisprudenza, la quale procede a liquidare il risarcimento in esame, in conformità all'orientamento generalmente adottato per tutte le fattispecie di danno non patrimoniale, ricorrendo alla valutazione equitativa *ex art. 1226 c.c.*<sup>106</sup> e considerando

---

che il furto di identità di cui al 75° *considerando* del regolamento si verifichi non solo quando l'autore del reato abbia effettivamente assunto l'identità dell'interessato, sostituendosi a quest'ultimo in qualsiasi modo, ma già nel momento in cui gli autori del reato conseguono la disponibilità *medio tempore* di dati che rendono identificabile l'interessato stesso. V. pure Corte Giust. UE, 4 ottobre 2024, C-507/23, cit., secondo cui l'atteggiamento e la motivazione del convenuto (desunti da elementi quali, per esempio, la necessità di eseguire un compito di interesse pubblico, l'assenza dell'intento di recare danno o la difficoltà di comprendere il contesto normativo di riferimento) non possono essere presi in considerazione al fine di concedere, eventualmente, all'interessato un risarcimento inferiore al danno patito.

<sup>102</sup> Corte Giust. UE, 11 aprile 2024, C-741/21, cit.

<sup>103</sup> Corte Giust. UE, 11 aprile 2024, C-741/21, cit.; Corte Giust. UE, 20 giugno 2024, C-590/22, AT, BT c. PS GbR, VG, MB, DH, WB, GS, la quale ha pure stabilito che, ai fini della determinazione del risarcimento dovuto *ex art. 82 GDPR*, non occorre tenere conto di violazioni simultanee di disposizioni nazionali relative alla protezione dei dati personali che però non hanno come oggetto quello di precisare le norme del regolamento, posto che il 146° *considerando* del provvedimento considera trattamento illecito anche (ma soltanto) «il trattamento non conforme agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati in conformità del [...] regolamento e alle disposizioni del diritto degli Stati membri che specificano disposizioni del [...] regolamento».

<sup>104</sup> Corte Giust. UE, 20 giugno 2024, C-182/22 e C-189/22, cit. Sempre che venga rispettata tale condizione, secondo Corte Giust. UE, 4 ottobre 2024, C-507/23, cit., può peraltro costituire un risarcimento adeguato del danno immateriale *ex art. 82 GDR* anche la presentazione di scuse, segnatamente qualora sia impossibile ripristinare la situazione anteriore al verificarsi del danno.

<sup>105</sup> BALDINI, *op. cit.*, 1996; ROSSI, *op. cit.*, 814.

<sup>106</sup> In generale sulla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, v., per tutti, MEZZANOTTE, *La valutazione equitativa del danno*, Torino, 2022, 214 ss. In argomento v., peraltro, anche S. PATTI, *Danno non patrimoniale e valutazione equitativa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, 1029 ss., secondo cui l'art. 1226 c.c. non sarebbe in realtà applicabile al danno non patrimoniale, ciò contrastando con la formulazione letterale, la collocazione topografica e il funzionamento stesso della norma: questo tipo di pregiudizi andrebbero invece liquidati, come nel caso di altre analoghe "indennità",

elementi quali, soprattutto: il rango del diritto violato; la natura più o meno “sensibile” dei dati oggetto di trattamento illecito; la durata del trattamento stesso; il grado di intrusività della condotta dannosa e di pervasività dei mezzi utilizzati per il trattamento; l'intensità e la persistenza della sofferenza interiore patita dalla vittima (alla luce anche delle sue condizioni sociali, economiche e professionali); il raggio di diffusione dei dati indebitamente trattati; l'ufficio pubblico, il ruolo istituzionale o professionale, o più in generale la notorietà della persona danneggiata; la natura, pubblica o privata, dell'autore del trattamento illecito<sup>107</sup>.

Dall'osservazione delle pronunce finora emesse in materia possono essere evidenziati due aspetti degni di nota.

Il primo è una notevole disomogeneità dei risarcimenti erogati, favorita anche dalla mancata elaborazione di tabelle utili ad orientare i giudici<sup>108</sup>, dalla quale sembra emergere che «a difettare non sono tanto i parametri oggettivi per operare la liquidazione del danno, pur nella variabilità della casistica concreta, bensì gli ordini di grandezza degli importi da associarvi»<sup>109</sup>.

Il secondo è il carattere punitivo che, seppure in maniera soltanto implicita (se non anche inconsapevole), la quantificazione del risarcimento assume in alcune sentenze, secondo una tendenza che, peraltro, da sempre caratterizza il risarcimento del danno non patrimoniale e che è stata più recentemente ravvivata dal riaccendersi del mai sopito dibattito sulla funzione sanzionatoria e deterrente della responsabilità civile<sup>110</sup>. Tale indirizzo applicativo d'altro canto collide con i pronunciamenti della Corte di giustizia UE che abbiamo visto negare con decisione la possibilità di attribuire un ruolo siffatto alla responsabilità *ex art. 82 GDPR*: sotto questo punto di vista, quindi, si prospetta una nuova futura occasione di attrito tra gli orientamenti della nostra giurisprudenza e quelli della Corte di Lussemburgo, che con ogni probabilità contribuirà ad alimentare

---

con valutazione discrezionale del giudice tenendo conto delle peculiarità della fattispecie di volta in volta considerata, quali, per esempio, la gravità della colpa del responsabile, particolari situazione di sofferenza psicologica della vittima dell'illecito, la rilevanza attribuibile al danno alla stregua della coscienza sociale, e così via.

<sup>107</sup> Cfr. NAVONE, *Ieri, oggi e domani*, cit., 146 ss.; TOSI, *Responsabilità civile*, cit., 241 ss.; GAMBINI, *Principio*, cit., 114 ss.; Id., *Responsabilità*, cit., 1075 ss.

<sup>108</sup> Su questo aspetto v., in particolare, NAVONE, *Ieri, oggi e domani*, cit., 148, il quale evidenzia che «in relazione ai pregiudizi extra-patrimoniali da illecito trattamento dei dati [...] non è stato compiuto un lavoro “scientifico” di estrazione di un campione statisticamente significativo di sentenze pertinenti, di analisi degli importi via via liquidati, di censimento delle circostanze più frequentemente addotte nelle motivazioni e di verifica del loro rilievo sulla graduazione del risarcimento. Tutte operazioni, si osserva, generalmente preordinate alla fissazione di parametri standard di riferimento, ossia di uno o più intervalli di valori monetari idonei a istradare l'interprete nella commisurazione del *quantum debeat*».

<sup>109</sup> Così PALMERINI, *op. cit.*, 2506.

<sup>110</sup> Cfr., su questi aspetti, SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, 1159; PALMERINI, *op. cit.*, 2508; NAVONE, *Ieri, oggi e domani*, cit., 150; PARENZO, *op. cit.*, 900 ss.; RAMACCIONI, *op. cit.*, 214 ss.



ulteriormente il dibattito sulla responsabilità per illecito trattamento di dati personali e, soprattutto, «sull'identificazione di un danno immateriale i cui contorni risultano troppo evanescenti»<sup>111</sup>.

## 5. Conclusioni

Alla luce di quanto fin qui considerato, può essere in conclusione evidenziato che, con particolare riguardo al profilo del danno risarcibile, nei tempi più recenti l'art. 82 GDPR sembra poter rappresentare «un primo nucleo di disciplina euromunitaria della responsabilità civile»<sup>112</sup>, se non anche la «pietra di fondazione di un edificio normativo soprannazionale, in buona misura ancora da costruire»<sup>113</sup>, nella materia della responsabilità civile all'interno dell'Unione europea<sup>114</sup>.

Si tratta di una novità di non poco momento: come noto, nell'ambito del diritto privato europeo il settore della responsabilità civile è stato fino ad oggi caratterizzato da uno sviluppo scarsamente significativo<sup>115</sup>, soprattutto se messo a confronto con l'assai maggiore importanza che hanno nel corso del tempo assunto altri istituti, ad iniziare naturalmente dal contratto; e tanto può essere affermato sia sotto il profilo dell'elaborazione dottrinale, sicuramente commendevole ma comunque rimasta priva di un rilevante impatto concreto sulla prassi e sulle fonti normative, sia per quanto concerne il (sia quantitativamente che qualitativamente) limitato apporto della legislazione comunitaria, notoriamente frammentaria, disorganica e di scarso rigore dogmatico<sup>116</sup>.

Non può essere tuttavia dimenticato che, come già sottolineato nelle battute iniziali della nostra riflessione, l'art. 82 GDPR presenta diverse ambiguità, lacune e zone grigie, il rischiaramento delle quali dipende anche dalla qualificazione della natura della responsabilità in esame, in particolare decisiva ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione e dell'applicabilità dell'art. 1225 c.c. sulla prevedibilità del danno<sup>117</sup>. La

<sup>111</sup> PAGLIANTINI, *Rinvio pregiudiziale*, cit., 195.

<sup>112</sup> Per riprendere l'intitolazione del contributo di SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, 1151.

<sup>113</sup> NAVONE, *La costruzione*, cit., 174 s.

<sup>114</sup> Per considerazioni di analogo tenore, v. pure NAVONE, *Ieri, oggi e domani*, cit., 162; CAMARDI, *Illecito trattamento*, cit., 1136, 1138; SALANITRO, *op. cit.*, 430, 457; ALONZO, *Il risarcimento*, cit., 605.

<sup>115</sup> V. già ALESSI, *Il difficile percorso della "responsabilità civile europea"*, in *Danno resp.*, 1999, 377 ss.

<sup>116</sup> Così, da ultimo, SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, 1150. Per una più ampia trattazione di questi aspetti, v. BUSSANI, *L'illecito civile*, in *Tratt. dir. civ. Cons. naz. not.*, Napoli, 2020, 843 ss.; FRANZONI, *La responsabilità civile in un codice europeo?*, in *Contr. impr.*, 2023, 391 ss.; CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, Milano, 2018, 122 ss.; Id., *Sentieri di responsabilità civile europea*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, 787 ss.; SERIO, *La responsabilità civile in Europa: prospettive di armonizzazione*, in *Eur. dir. priv.*, 2014, 327 ss.

<sup>117</sup> Sul punto v., però, THOBANI, *Art. 82*, cit., 1239, la quale ritiene che, a prescindere dalla questione in esame, nella trama normativa del regolamento «la prevedibilità è [...] riferita non ai danni relativi a un singolo e specifico rapporto, come nell'art. 1225 c.c., ma ai rischi riguardanti trattamenti solitamente posti in essere nei confronti di un numero indeterminato di soggetti» e che «il rapporto che

questione è peraltro controversa: l'articolato dibattito sul punto<sup>118</sup>, che nell'economia di questo contributo non sarebbe possibile ripercorrere compiutamente, vede comunque prevalere la (invero più convincente) tesi che riconduce l'art. 82 GDPR all'ambito della responsabilità extracontrattuale<sup>119</sup>, ma non mancano studiosi che attribuiscono alla responsabilità in discorso natura contrattuale<sup>120</sup> oppure variabile alla luce di diversi criteri e alla stregua di differenti percorsi argomentativi<sup>121</sup>.

---

si instaura tra chi tratta i dati e l'interessato è spesso un rapporto spersonalizzato, rispetto al quale l'imprevedibilità dei danni dei singoli sembra corrispondere alla norma», per concludere nel senso dell'irrelevanza della (im)prevedibilità del danno ex art. 1225 c.c. nel contesto della responsabilità per illecito trattamento di dati personali nell'ottica dell'integrale tutela delle ragioni della vittima.

<sup>118</sup> La cui importanza è, peraltro, nettamente ridimensionata da CUFFARO, *Risarcimento*, cit., 1367, secondo cui «appare superfluo chiedersi se nella previsione dell'art. 82 del Regolamento possa leggersi una nuova declinazione della responsabilità extracontrattuale ovvero l'enunciazione di una responsabilità da inadempimento, mentre sembra ragionevole ritenere che di fronte ad un testo normativo che delinea e prescrive una disciplina eurounitaria non si ponga tanto un problema di qualificazione quanto di verifica del modo di operare della regola».

<sup>119</sup> Tra gli altri v., anche per la critica dell'opposta tesi che riconduce all'area dell'inadempimento del rapporto obbligatorio la responsabilità ex art. 82 GDPR, PALMERINI, *op. cit.*, 2477 ss.; TOSI, *Responsabilità civile*, cit., 49 ss.; ID., *Illecito trattamento*, cit., 1117 s.; ID., *Circolazione dei dati personali*, cit., 108 s.; SERRAVALLE, *op. cit.*, 44 ss.; GAMBINI, *Principio*, cit., 121 ss.; ID., *Responsabilità*, cit., 1081 ss.; BARBIERATO, *op. cit.*, 2154 ss.

<sup>120</sup> Si esprimono in tal senso, ritenendo che l'articolata trama di obblighi di comportamento prevista nel GDPR in capo al titolare e al responsabile del trattamento condurrebbe a collocare nella dinamica di un rapporto obbligatorio *ex lege*, insorgente in conseguenza dell'attività di trattamento dei dati, la relazione tra i medesimi e l'interessato, BILOTTA, *op. cit.*, 450 ss.; PARENZO, *op. cit.*, 876 ss.; PIRAINO, *Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell'interessato*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, 388 ss. Nel vigore della disciplina previgente, era giunto alle medesime conclusioni inquadrando la responsabilità in esame come una «responsabilità da violazione di obblighi di status» SCOGNAMIGLIO, *Buona fede e responsabilità civile*, in *Eur. dir. priv.*, 2001, 357 ss.

<sup>121</sup> V., in particolare: BRAVO, *Riflessioni critiche*, cit., 383 ss., secondo cui andrebbero distinte due ipotesi: la violazione, da parte del titolare o del responsabile del trattamento, di obblighi a loro carico previsti dal GDPR, nella quale la responsabilità in esame assumerebbe natura contrattuale in quanto scaturente dalla violazione di un rapporto obbligatorio intercorrente con l'interessato; il comportamento del responsabile che agisce in modo difforme o contrario alle istruzioni del titolare, nella quale la responsabilità ex art. 82 GDPR rivestirebbe natura aquiliana in virtù dell'assenza di un rapporto giuridico intercorrente tra il responsabile e l'interessato; ZECCHIN, *op. cit.*, 569 s., secondo cui la responsabilità in discorso assumerebbe natura mutevole, contrattuale o aquiliana, a seconda che tra le parti sia o meno sussistente «un rapporto giuridico qualificato ben prima del danno»; SALANITRO, *op. cit.*, 429, nt. 9, il quale reputa «coerente con l'ordinamento l'adozione della disciplina della responsabilità contrattuale o di quella extracontrattuale distinguendo i casi in cui la lesione sia avvenuta o meno all'interno di un rapporto obbligatorio: per cui la disciplina sarebbe senza dubbio extracontrattuale nel caso di danni a soggetti diversi dall'interessato [...] o all'interessato quando il dato personale è stato procurato presso terzi [...], ovvero nel caso di danni provocati dal responsabile del trattamento (il quale non avrebbe rapporti obbligatori direttamente rilevanti nei confronti del soggetto interessato ai dati trattati, salvo a non aderire alla prospettiva di chi ammetta anche per questi conflitti la rilevanza del c.d. contatto sociale)».

Ad ogni modo, anche da queste battute finali trova conferma l'idea, pure essa già illustrata nella parte iniziale della nostra analisi, che sottolinea come l'interpretazione uniforme delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea debba comunque essere in qualche misura integrata, se aspira ad approdare a risultati ermeneutici soddisfacenti, con l'impiego dei principi e delle categorie promananti dall'ordinamento giuridico degli Stati membri.

#### **ABSTRACT**

Il contributo esamina la disciplina della responsabilità civile per illecito trattamento di dati personali contenuta nell'art. 82 GDPR, soffermandosi in particolare sul criterio di imputazione e sui danni risarcibili nell'ambito di questo tipo di illecito. Nell'analisi viene riservata una particolare attenzione alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che nei tempi più recenti sta contribuendo in maniera significativa all'elaborazione della materia con una serie di pregnanti pronunce.

*The essay examines the regulation of civil liability for unlawful processing of personal data contained in Article 82 GDPR, focusing on the criterion of imputation and on compensable damages in the context of this type of tort. In the analysis, special attention is given to the case law of the Court of Justice of the European Union, which in more recent times is providing a significant contribution to the development of this topic with a number of meaningful judgments.*

